

Schema di decreto legislativo:

“Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139

Art. 1
Modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di seguito denominato: «decreto», sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole “per mezzo della quale il Ministero dell'interno”, sono inserite le seguenti: “, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,” e dopo le parole: “tutto il territorio nazionale,” sono inserite le seguenti: “comprese le aree boscate,” ;
 - b) al comma 2, dopo la parola “servizio”, è inserita la seguente: “nazionale”.
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: “si articolano nei seguenti uffici” sono sostituite dalle seguenti: “sono di seguito indicate”;
 - b) alla lettera a), dopo le parole: “direzioni regionali” sono inserite le seguenti: “o interregionali”;
 - c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: «comandi», di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale,”;
 - d) alla lettera c), la parola: “provinciali” è sostituita dalle seguenti: “di cui alla lettera b)”.
3. L'articolo 3 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 3
Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, le seguenti:
 - a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e le strutture periferiche regionali, interregionali e provinciali del Corpo nazionale; costituisce il punto di raccordo funzionale per l'esauritiva rappresentazione e valutazione delle esigenze tecnico-operative del Corpo nazionale nell'ambito delle politiche dipartimentali ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
 - b) ai sensi del codice della navigazione, è Autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;
 - c) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 2;
 - d) presiede il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi;
 - e) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti;

- f) è componente di diritto del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
- g) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;
- h) è responsabile, per esigenze di carattere operativo o a queste connesse, della mobilità del personale del Corpo nazionale e, in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle colonne mobili delle direzioni regionali.”.

4. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato.”.

Art. 2

Modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) al primo periodo, la parola: “permanente” è sostituita dalle seguenti: “personale di ruolo”;
- 2) al secondo periodo, la parola: “permanente” è sostituita dalle seguenti: “di ruolo”;
- 3) al terzo periodo, dopo le parole: “rapporto d'impiego all'Amministrazione,” sono aggiunte le seguenti: “è escluso dall'applicazione della disciplina dei contratti di lavoro, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,”; la parola: “ed” è soppressa; le parole: “istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco” sono soppresse.

b) al comma 2:

- 1) dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “,che espleta compiti operativi,”;
- 2) le parole: “appartenente al ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “che riveste le qualifiche”;
- 3) le parole: “dell'area” sono sostituite dalle seguenti: “e qualifiche della componente”.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto, dopo le parole: “può essere utilizzato” sono inserite le seguenti: “, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,”.

3. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: “progressione del personale volontario” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le sanzioni disciplinari applicabili”;
- b) al comma 3, la parola “permanente” è sostituita dalle seguenti: “di ruolo”.

4. All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole “provinciali dei vigili del fuoco” sono soppresse.

5. All'articolo 10, comma 1, del decreto, la parola: “permanente” è sostituita dalle seguenti: “di ruolo”.

6. All'articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "permanente" è sostituita dalle seguenti: " di ruolo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e di gradazione sono stabilite secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76."

7. All'articolo 12, comma 1, del decreto, la parola "permanente" è sostituita dalle seguenti: " di ruolo".

Art. 3

Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto, dopo le parole: "al rischio di incendio e" sono inserite le seguenti: "di esplosione nonché,".

2. All'articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- 1) alla lettera b), le parole: "del certificato di prevenzione incendi" sono sostituite dalle seguenti: "di pareri, di verbali," e dopo la parola "prodotti," è inserita la seguente: "materiali,";
- 2) alla lettera d), dopo le parole: "le prove su" è inserita la seguente: "prodotti,";
- 3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio,";
- 4) alla lettera f), dopo la parola: "organizzazioni" sono inserite le seguenti: "nazionali ed";
- 5) alla lettera g), dopo le parole: "di addestramento," sono inserite le seguenti: "di aggiornamento";
- 6) alla lettera i), le parole: "delle norme" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa"; le parole: "di cui alla lettera a)" sono soppresse;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "prodotti," è inserita la seguente: "materiali,".

3. All'articolo 15 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole "e procedurali" sono soppresse;

b) al comma 1:

- 1) alla lettera a), dopo le parole: "degli incendi" sono inserite le seguenti: "e delle esplosioni";
- 2) alla lettera b), dopo le parole: "le conseguenze dell'incendio" sono inserite le seguenti: "e delle esplosioni".

4. L'articolo 16 del decreto è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Procedure di prevenzione incendi

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono

all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzioni incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il Comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza delle opere dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal Comando sono atti definitivi.

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.”.

5. L'articolo 17 del decreto è abrogato.

6. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Oltre che nei casi di cui ai commi precedenti, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati, a titolo oneroso, servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.”;
- b) al comma 5 le parole “, nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale” sono soppresse.

7. All'articolo 19 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, dopo la parola: "Vigilanza" è inserita la seguente parola: "ispettiva";
- b) al comma 1:
 - 1) al primo periodo, dopo la parola: "vigilanza" è inserita la seguente: "ispettiva" e dopo le parole: "prodotti ad essa assoggettati" sono inserite le seguenti: "nonchè nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";
 - 2) al secondo periodo, dopo la parola: "vigilanza" è inserita la seguente: "ispettiva";
 - 3) al terzo periodo, dopo la parola: "vigilanza" è inserita la seguente: "ispettiva,";
- c) al comma 3, dopo la parola: "vigilanza" è inserita la seguente: "ispettiva"; le parole: "i provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "le misure urgenti, anche ripristinatorie, di" e le parole: "delle opere" sono soppresse;
- d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo."

8. L'articolo 20 del decreto è sostituito dal seguente:

"Articolo 20
Sanzioni penali e sospensione dell'attività

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo."

9. All'articolo 21 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), le parole: "agli organi" sono sostituite dalle seguenti: "alle competenti direzioni centrali";
- b) al comma 2, le parole: "Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'interno"; dopo le parole: "dell'articolo 17, comma" il numero "1" è sostituito dal numero "3";

10. All'articolo 22 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
 - 1) dopo le parole: "Direzione regionale" sono inserite le seguenti: "o interregionale";
 - 2) alla lettera a), le parole "provinciali dei vigili del fuoco" sono soppresse e le parole "dei procedimenti di rilascio del certificato" sono sostituite dalle seguenti: "delle procedure";

- 3) dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) esprime il parere di cui all’articolo 29, comma 2.”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Con decreto del Ministro dell’interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.”.

11. Dopo l’articolo 22 del decreto è inserito il seguente articolo:

“Articolo 22-bis
Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti

1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.”.

12. L’articolo 23 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 23
Oneri per l’attività di prevenzione incendi

1. I servizi relativi alle attività di cui all’articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L’aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l’onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.”.

**Art. 4
Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**

1. L’articolo 24 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 24
Interventi di soccorso pubblico

1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.

2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:

- a) l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei, di terremoti, di frane, di piene, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità;

- b) l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;
 - c) il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare, anche con l'impiego di mezzi di altre amministrazioni o messi a disposizione dalla autorità competente;
 - d) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.
3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto degli altri livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.
5. Su richiesta degli organi competenti dell'autorità competente, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.
6. Limitatamente alle indifferibili esigenze di spesa connesse alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gli oneri di natura straordinaria sono oggetto di integrale rimborso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
- a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
 - b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
 - c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
 - d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
 - e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e

debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.

10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.

12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.

13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.”.

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto dopo le parole: “Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe” sono inserite le seguenti: “, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie,”.

3. L'articolo 26 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale

1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Autorità competente per l'aviazione civile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.

3. In relazione all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello

stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, laddove dette somme eccedano gli importi eventualmente già iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con riguardo ai predetti versamenti.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentita l'Autorità competente per l'aviazione civile.

5. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

6. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.”.

Art. 5

Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. Dopo il capo IV è inserito il seguente:

“Capo IV-bis – Formazione

Articolo 26-bis. Formazione

1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.

2. Le attività formative di cui al comma 1 comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni in favore del personale del Corpo.

3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia.

4. Il Corpo nazionale assicura le attività di cui al comma 3, anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di

prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza:

- a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
- b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
- c) formazione di alta specializzazione.

Articolo 26-ter

Oneri per l'attività di formazione

1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneità previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.

Art. 6

Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. L'articolo 27 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza

1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dall'attività di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolta dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-bis, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.”.

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole: “soccorso tecnico urgente.” sono inserite le seguenti: “Con il medesimo regolamento è disciplinato il ricorso ad una centrale unica di committenza per l'acquisto dei prodotti e dei servizi rispondenti alle peculiari esigenze tecniche del Corpo nazionale, nonché l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).”.

Art. 7

Modifiche al Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le parole: “Disposizioni finali e abrogazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali”.

2. L'articolo 29 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 29

Mezzi, materiali, attrezzature e caserme.

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). E' fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. I beni in uso diretto al Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

3. Per gli immobili da destinare alle esigenze logistiche di cui al comma 1, l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione sostituiscono il certificato di conformità edilizia e di agibilità.

4. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli di casermaggio e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.

5. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 4, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del predetto

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

6. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unità navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1943, n. 327, e successive modificazioni. Il Corpo nazionale provvede, altresì, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.

3. L'articolo 30 del decreto è sostituito dal seguente:

“ Art. 30

Unità immobiliari a disposizione del Dipartimento e del Corpo nazionale
– Alloggi di servizio.

1. Il Dipartimento, previa ricognizione delle unità immobiliari che risultano disponibili presso lo stesso Dipartimento e le sedi periferiche del Corpo nazionale, individua, secondo le disposizioni del presente articolo, quelle che sono riservate, in relazione alla rilevanza dell'incarico ricoperto, ad esigenze di servizio del personale dirigente del Dipartimento e del Corpo nazionale, nonché quelle che possono essere destinate allo stesso personale in relazione all'esigenza di garantirne l'immediata disponibilità e presenza in servizio. Gli alloggi di servizio individuali di cui al presente comma non comportano la corresponsione di un canone a carico degli assegnatari.

2. Ai sensi del comma 1, sono riservati alloggi di servizio a titolo gratuito al capo del Dipartimento, al capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo con incarico di direttore centrale, ai direttori regionali o interregionali, ai comandanti, al capo del distaccamento volontario, se gravato dall'obbligo di custodia.

3. In relazione alle altre esigenze indicate al comma 1, possono essere assegnatari di alloggi individuali, a titolo gratuito, gli altri direttori centrali del Dipartimento, i dirigenti del Corpo nazionale in servizio presso le strutture centrali e periferiche del Corpo e il personale della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento. Tali assegnazioni sono effettuate nell'ambito delle disponibilità abitative censite, senza aggravio delle ordinarie dotazioni di bilancio e senza dar luogo a minori introiti per l'erario. Ai fini dell'assegnazione dei predetti alloggi individuali, con il decreto di cui al comma 6 è individuato anche l'ordine di precedenza, salvaguardando, in via prioritaria, le esigenze di funzionalità operativa.

4. Le rimanenti unità immobiliari non utilizzate per le esigenze di servizio di cui ai commi precedenti possono essere assegnate temporaneamente:

- a) in via prioritaria e a titolo gratuito, a personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, come strumento di sostegno alla mobilità;
- b) in via residuale e a titolo oneroso, a personale del Corpo nazionale, ferma restando la revoca dell'assegnazione dell'unità immobiliare, in qualunque momento, per sopravvenute esigenze di servizio.

5. Gli assegnatari, a qualunque titolo, degli alloggi di cui al presente articolo sono tenuti al pagamento degli oneri relativi alle spese di ordinaria manutenzione e delle utenze, nonché degli

oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Sono, altresì, tenuti alle spese conseguenti ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'alloggio. Ai fini della tariffazione delle utenze, gli alloggi di servizio sono comunque considerati come prima abitazione.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e rilascio degli alloggi di servizio, individuali e collettivi, i relativi casi di esclusione, nonché i criteri di assegnazione delle unità immobiliari di cui al comma 4, nel rispetto, per la lettera b), dei principi di pubblicità, trasparenza e rotazione. Con lo stesso decreto sono, altresì, definiti i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.

7. Con il decreto di cui al comma 6 è anche disciplinato l'uso di foresterie per il temporaneo alloggiamento collettivo del personale del Corpo nazionale, determinato dalla partecipazione a corsi di formazione, dall'invio in missione o da provvedimenti di assegnazione temporanea. L'uso di foresterie è consentito, a domanda, anche per l'alloggiamento temporaneo del personale del Corpo nazionale o del Dipartimento trasferito da altra sede.”.

4. All'articolo 31 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “del ruolo operativo” sono soppresse, le parole: “dal Dipartimento” sono sostituite dalle seguenti parole: “dal Corpo nazionale” e le parole: “dello stesso” sono sostituite dalle parole: “dell'amministrazione”;
- b) al comma 2, le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “del Corpo nazionale che espleta compiti operativi”;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.”.

5. Dopo l'articolo 31 del decreto è inserito il seguente Capo: “Capo VII – Disposizioni finali e abrogazioni”.

6. All'articolo 34 del decreto, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

7. All'articolo 35, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera gg) è sostituita dalla seguente: “gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5, dell'articolo 7, comma 2; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38”;
- b) dopo la lettera tt) è aggiunta la seguente: “ uu) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384”.

8. Dopo l'articolo 36 del decreto è inserita la seguente tabella A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto:

TABELLA A (Articolo 26, comma 2)

Milano Malpensa

Roma Fiumicino
Torino
Venezia
Ancona
Bari
Brescia Montichiari
Catania
Genova
Milano –Linate
Olbia (Sassari)
Palermo -Punta Raisi
Roma Ciampino
Cagliari
Verona
Alghero
Bologna
Brindisi
Lamezia Terme
Napoli
Bergamo (Orio al Serio)
Parma
Pescara
Pisa
Reggio Calabria
Rimini
Lampedusa
Pantelleria
Gorizia (Ronchi dei Legionari)
Comiso (Ragusa)
Perugia
Trapani Birgi
Cuneo
Firenze
Crotone S. Anna
Grottaglie
Savona
Treviso

CAPO II
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

Art. 8
Ambito di applicazione

1. In attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, sulla riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il presente Capo reca modificazioni all'ordinamento del personale del medesimo Corpo.
2. Il riordino dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo tiene conto della specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed è finalizzato alla semplificazione organizzativa e gestionale, per potenziarne l'efficienza operativa e garantire il miglioramento dei servizi resi alla collettività.
3. Alla revisione organizzativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conseguono una razionalizzazione e una migliore riallocazione delle risorse umane, logistiche e finanziarie disponibili.

Art. 9
Modifiche al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. La rubrica del Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, di seguito denominato: «decreto», è sostituita dalla seguente: «Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
2. La rubrica del Capo I del Titolo I del decreto è sostituita dalla seguente: «Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative».
3. All'articolo 1 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
 - 1) la parola: «tecnico-» è soppressa;
 - 2) alla lettera c), le parole «e dei sostituti direttori antincendi.» sono sostituite dalle seguenti: «tecnici antincendi.»;
 - 3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) ruoli del personale aeronavigante.»;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I ruoli del personale aeronavigante, comprendente gli specialisti in possesso di brevetti e licenze necessari per l'esercizio delle specialità operative di competenza, sono articolati come segue:
 - a) ruolo dei vigili del fuoco elisoccorritori;
 - b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto elisoccorritori;
 - c) ruolo degli specialisti di aeromobile;
 - d) ruolo dei piloti di aeromobile.».
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori tecnici antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco. Ferme restando le specifiche attribuzioni in ambito operativo, ai fini della sovraordinazione funzionale, il personale dei ruoli degli specialisti di aeromobile e dei piloti di aeromobile è equiparato al personale del ruolo degli ispettori tecnici antincendi, mentre il personale dei ruoli dei vigili del fuoco elisoccorritori e dei capi squadra e dei

capi reparto elisoccorritori è equiparato, rispettivamente, a quello dei ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e dei capi reparto.”.

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “ 3-bis. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale aeronavigante, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli operativi, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle manovre e alle operazioni da effettuare di cui è direttamente responsabile.”.

4. All’articolo 2 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: “al ruolo di vigile del fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “ai ruoli dei vigili del fuoco di cui al comma 1, lettera a), e al comma 1-bis, lettera a), dell’articolo 1 ”;

b) al comma 3 le parole: “al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto” sono sostituite dalle seguenti: “ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis, lettera b), dell’articolo 1, ”; le parole: “a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi” sono sostituite dalle seguenti: “ai ruoli degli ispettori tecnici antincendi, dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile”.

Art. 10

Modifiche al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Il “Capo II – Ruolo dei vigili del fuoco”, del Titolo I, del decreto è sostituito dalla seguente Sezione: “Sezione I – Ruolo dei vigili del fuoco”.

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “tre” ;

b) alla lettera b) la parola: “qualificato” è sostituita dalla seguente: “esperto”;

c) alla lettera c) la parola: “esperto;” è sostituita dalle seguenti: “vice capo squadra.”;

d) la lettera d) è soppressa.

3. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 4

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco

1. Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente alle qualifiche di vigile del fuoco, il medesimo personale svolge, nell’ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l’utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali, e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell’accesso; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, altresì, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica.

2. Al vigile del fuoco vice capo squadra possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco vice capo squadra, nel corso dell’attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza.”

Art. 5
Accesso al ruolo dei vigili del fuoco

1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle carenze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 6
Corso di formazione per vigili del fuoco

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o altre strutture centrali e periferiche del Corpo, un corso di formazione, di natura residenziale, della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.

2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi; gli stessi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola, esprime il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio.

5. I vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo piano di studi ovvero se sussistono eccezionali esigenze. In tali casi rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

Art. 7

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6:

- a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
- c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
- d) i vigili del fuoco in prova che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
- e) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
- f) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati assenti dal corso per più di settanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità dipendente dalla partecipazione al corso. In tale caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;
- g) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.

2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nel gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano (CONI), possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione.

5. La dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 8

Promozioni alle qualifiche superiori

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo 6 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

3. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco vice capo squadra è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 9

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco vice capi squadra

1. Ai vigili del fuoco vice capi squadra che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, in caso di proscioglimento.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.”.

Art. 11

Modifiche al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Il “Capo III – Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto”, del Titolo I, del decreto è sostituito dalla seguente Sezione: “Sezione II – Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto” .

2. Gli articoli 11 e 12 del decreto sono sostituiti dai seguenti:

“ Art. 11

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale appartenente alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso dell'attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.

4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3, può essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante dei vigili del fuoco o di un suo delegato.

Art. 12

Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco vice capo squadra.

2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

4. I vigili del fuoco vice capi squadra che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale."

3. All'articolo 13 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "dai corsi" sono sostituite dalle seguenti: "ed espulsione dal corso di formazione professionale";

b) al comma 1, le parole: "dai corsi di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "dal corso di formazione professionale"; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità dipendente dalla partecipazione al corso ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, al primo corso utile e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il personale, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 sia stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità, è ammesso a partecipare al primo corso utile.";

d) al comma 4, le parole: "della scuola" sono sostituite dalle seguenti: "centrale per la formazione";

e) al comma 5, dopo le parole: "ammesso a ripetere il corso" sono inserite le seguenti: "di formazione professionale"; dopo le parole: "per motivi di servizio," sono inserite le seguenti: "ovvero per maternità";

f) al comma 6 dopo le parole: "il corso" sono inserite le seguenti: "di formazione professionale" e la parola "rivestita" è sostituita dalle seguenti: "di appartenenza".

4. All'articolo 14 del decreto, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Promozione alla qualifica di capo squadra esperto".

5. L'articolo 15 del decreto è abrogato.

6. L'articolo 16 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Promozione alla qualifica di capo reparto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.”.

7. All'articolo 17 del decreto, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Promozione alla qualifica di capo reparto esperto”.

8. L'articolo 18 del decreto è abrogato.

Art. 12

Modifiche al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Il “Capo IV – Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttore antincendi”, del Titolo I, del decreto è sostituito dalla seguente Sezione: “Sezione III – Ruolo degli ispettori tecnici antincendi”.

2. Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 19

Articolazione del ruolo degli ispettori tecnici antincendi

1. Il ruolo degli ispettori tecnici antincendi è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice ispettore tecnico antincendi;
- b) ispettore tecnico antincendi;
- c) ispettore tecnico antincendi capo;
- d) ispettore tecnico antincendi coordinatore.

Art. 20

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici antincendi

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale direttivo e dirigente operativo alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attività di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalità; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori di organi collegiali e di commissioni; su materie connesse alla propria professionalità realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze, attività tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Curano e, in caso di contingente necessità, attuano i programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Nel rispetto del rapporto di sovraordinazione funzionale, possono esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche abilitazioni di cui siano in possesso e partecipano al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e mezzi in dotazione; redigono gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Ad esclusione del

personale appartenente alla qualifica di vice ispettore tecnico antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.

2. Agli ispettori tecnici antincendi capo e agli ispettori tecnici antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Agli ispettori tecnici antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, sulla base di direttive, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate.

Art. 21

Accesso al ruolo degli ispettori tecnici antincendi

1. L'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico antincendi avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età.

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).

2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

4. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

5. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

6. Possono essere nominati, a domanda, vice ispettori tecnici antincendi in prova, nell'ambito delle carenze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4.

7. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico antincendi.

8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 22.

Concorso pubblico per vice ispettore tecnico antincendi:
requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico antincendi avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico che consenta l'iscrizione a corsi di studio universitari;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 23

Corso di formazione e tirocinio per vice ispettore tecnico antincendi

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 22 sono nominati vice ispettori tecnici antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione teorico-pratica, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i Comandi dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione

tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice ispettori tecnici antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. I vice ispettori tecnici antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio tecnico-operativo.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, i vice ispettori tecnici antincendi in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a vice ispettori tecnici antincendi. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

4. I vice ispettori tecnici antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

5. I vice ispettori tecnici antincendi in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento dei servizi d'istituto, assumono le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

7. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

8. L'assegnazione dei vice ispettori tecnici antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 24

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio tecnico-operativo di cui all'articolo 23 i vice ispettori tecnici antincendi in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 4;
- e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
- f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di novanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità dipendente dalla partecipazione al corso ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori tecnici antincendi in prova, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio;
- g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della

paternità. In tale caso gli ispettori tecnici antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice ispettori tecnici antincendi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. La dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 25

Concorso interno per vice ispettore tecnico antincendi: partecipazione al corso di formazione

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), sono nominati vice ispettori tecnici antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione di natura residenziale della durata di sei mesi, presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Al termine del corso di formazione, i vice ispettori tecnici antincendi in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

4. Per le dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24, con reintegro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

Art. 26

Promozione alla qualifica di ispettore tecnico antincendi

1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori tecnici antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 33-novovicies.

Art. 27

Promozione alla qualifica di ispettore tecnico antincendi capo

1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico antincendi capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnici antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente lo

scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 33-novovies.

Art. 28

Promozione alla qualifica di ispettore tecnico antincendi coordinatore

1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico antincendi coordinatore è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnici antincendi capo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 33-novovies.”.

3. Dopo l'articolo 28 del decreto è inserita la seguente sezione:

“Sezione IV

Ruoli del personale aeronavigante

Art. 28-bis

Articolazione dei ruoli del personale aeronavigante

1. Il ruolo dei vigili del fuoco elisoccorritori è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vigile del fuoco elisoccorritore;
- b) vigile del fuoco esperto elisoccorritore;
- c) vigile del fuoco vice capo squadra elisoccorritore.

2. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto elisoccorritori è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) capo squadra elisoccorritore;
- b) capo squadra esperto elisoccorritore;
- c) capo reparto elisoccorritore;
- d) capo reparto esperto elisoccorritore.

3. Il ruolo degli specialisti di aeromobile è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) specialista di aeromobile;
- b) specialista di aeromobile qualificato;
- c) specialista di aeromobile capo;
- d) specialista di aeromobile coordinatore.

4. Il ruolo dei piloti di aeromobile è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) pilota di aeromobile;
- b) pilota di aeromobile qualificato;
- c) pilota di aeromobile capo;
- d) pilota di aeromobile coordinatore.

5. Il personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo presta servizio presso i reparti volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Al fine di assicurare la piena operatività degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la ripartizione delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 141, comma 1, tiene conto delle diverse classi e tipologie di brevetti e licenze possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

7. Le promozioni del personale aeronavigante e la mobilità tra le sedi avvengono nell'ambito delle dotazioni organiche di cui al comma precedente.

Art. 28-ter

Funzioni del personale appartenente ai ruoli degli aeronaviganti

1. Il personale dei ruoli aeronaviganti, ferme restando le funzioni previste per il personale dei ruoli operativi connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, svolge attività aeronautiche proprie del ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'organizzazione, pianificazione, operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti di volo; sovrintende, dirige, coordina e controlla le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico nel suo complesso; espleta attività di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

2. Il personale dei ruoli degli elisoccorritori, ferme restando le funzioni proprie delle qualifiche corrispondenti al personale dei ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e dei capi reparto, sovrintende, dirige, coordina e controlla le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

3. Al personale appartenente alle qualifiche di specialista di aeromobile capo e di specialista di aeromobile coordinatore, di pilota di aeromobile capo e di pilota di aeromobile coordinatore possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui al comma 1, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti a collaudi e attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel quadro di indirizzi generali, tale personale esperto esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con le qualifiche superiori; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.

Art. 28-quater
Accesso ai ruoli degli elisoccorritori

1. L'accesso ai ruoli degli elisoccorritori avviene, nei limiti delle dotazioni organiche previste, mediante procedura selettiva interna per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, con acquisizione della licenza di elisoccorritore, riservata al personale dei ruoli operativi dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale. Il personale accede ai ruoli degli elisoccorritori mantenendo la qualifica di provenienza.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata, le modalità di svolgimento del corso e le cause di dimissione e di espulsione dallo stesso; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie di titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

3. L'accesso alla qualifica di capo squadra elisoccorritore avviene, nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche previste per lo specifico ruolo, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che rivesta la qualifica di vigile del fuoco vice capo squadra elisoccorritore che non abbia riportato, nel triennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 3; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice; le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale e le cause di dimissioni e di espulsione dallo stesso; le modalità di svolgimento dell'esame finale e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 28-quinquies
Promozioni alle qualifiche superiori e attribuzione dello scatto
convenzionale nell'ambito dei ruoli degli elisoccorritori

1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco elisoccorritori, la promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto elisoccorritore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco elisoccorritore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco vice capo squadra elisoccorritore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto elisoccorritore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Ai vigili del fuoco vice capi squadra elisoccorritori è attribuito uno scatto convenzionale ai sensi dell'articolo 9.

4. Nell'ambito del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto elisoccorritori, la promozione alla qualifica di capo squadra esperto elisoccorritore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio

nella qualifica di capo squadra elisoccorritore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. La promozione alla qualifica di capo reparto elisoccorritore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto elisoccorritore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

6. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto elisoccorritore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo reparto elisoccorritore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 28-sexies

Accesso ai ruoli degli specialisti di aeromobile e dei piloti di aeromobile

1. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile riservato al personale dei ruoli operativi in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale.

2. Per l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile ha carattere preferenziale il possesso della licenza di manutenzione aeronautica, con abilitazione in corso di validità, per le specifiche categorie, sottocategorie e abilitazioni indicate nella licenza stessa da valutarsi ai sensi del regolamento di cui al comma 6.

3. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile riservato al personale dei ruoli operativi in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale.

4. Per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile ha carattere preferenziale il possesso della licenza European Aviation Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, con abilitazione in corso di validità, nonché di ulteriori abilitazioni per il pilotaggio di diverse tipologie o classi di aeromobili, l'abilitazione allo svolgimento di specifiche attività o qualifiche aeronautiche da valutarsi ai sensi del regolamento di cui al comma 6.

5. Al personale in possesso dei titoli di cui ai commi 2 e 4 per l'ammissione al concorso non è richiesto il requisito del limite di età previsto dal regolamento di cui al comma 6.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono previsti i requisiti generali per la partecipazione ai concorsi di cui ai commi 1 e 3; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione e le cause di dimissione e di espulsione dallo stesso; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie di titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

Art. 28-septies

Promozioni alle qualifiche di specialista di aeromobile qualificato e di pilota di aeromobile qualificato

1. La promozione alla qualifica di specialista di aeromobile qualificato è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di specialista di aeromobile e che nel triennio precedente lo scrutinio medesimo non abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-novovicies.

2. La promozione alla qualifica di pilota di aeromobile qualificato è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di pilota di aeromobile e che nel triennio precedente lo scrutinio medesimo non abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-novovicies.

Art. 28-octies

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli specialisti di aeromobile qualificati e ai piloti di aeromobile qualificati

1. Agli specialisti di aeromobile qualificati e ai piloti di aeromobile qualificati che abbiano maturato diciassette anni di effettivo servizio nei ruoli aeronaviganti è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-novovicies.

3. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, in caso di proscioglimento.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 28-nonies

Promozione alle qualifiche di specialista di aeromobile capo e di pilota di aeromobile capo

1. La promozione alle qualifiche di specialista di aeromobile capo e di pilota di aeromobile capo avviene, nel limite dei posti disponibili nei rispettivi ruoli al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti che, alla predetta data, rivesta rispettivamente la qualifica di specialista di aeromobile qualificato e di pilota di aeromobile qualificato con anzianità di servizio di almeno quattordici anni nel ruolo aeronavigante di pertinenza.

2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

4. Il personale con la qualifica di specialista di aeromobile qualificato e di pilota di aeromobile qualificato che, al termine del corso, abbia superato l'esame di fine corso, consegue la nomina rispettivamente a specialista di aeromobile capo e a pilota di aeromobile capo nell'ordine

delle relative graduatorie finali del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici; le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame di fine corso nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali.

Art. 28- decies

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 28- nonies il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera gli esami di fine corso;
- c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità dipendente dalla partecipazione al corso ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, al primo corso utile e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 sia stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità, è ammesso a partecipare al primo corso utile.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.

Art. 28-undecies

Promozioni alle qualifiche di specialista di aeromobile coordinatore e di pilota di aeromobile coordinatore

1. La promozione alla qualifica di specialista di aeromobile coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella qualifica di specialista di aeromobile capo e che nel triennio precedente lo scrutinio medesimo non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-novovicies.

2. La promozione alla qualifica di pilota di aeromobile coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella qualifica di pilota di aeromobile capo e che nel triennio precedente lo scrutinio medesimo non

abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-novovicies.

Art. 28-duodecies
Transito in altri ruoli

1. In caso di accertata sopravvenuta perdita degli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal comma 1 dell'articolo 28-quater e dai commi 1 e 3 dell'articolo 28-sexies, al personale appartenente ai ruoli aeronaviganti sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, il personale di cui al comma 1 transita, nell'ambito dei posti disponibili, in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo aeronavigante di provenienza.

3. Al personale di cui al comma 2 si applicano le specifiche previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 134, relative all'assegnazione alla sede di servizio.

4. Ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, il personale dei ruoli aeronaviganti può transitare a richiesta, previo nullaosta dell'Amministrazione e verifica dei posti disponibili, in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo aeronavigante di provenienza. Al predetto personale sono conseguentemente revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.”

4. In sede di attuazione del presente provvedimento è fatta salva l'eventuale diversa denominazione della licenza European Aviation Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, costituente titolo preferenziale per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile di cui all'articolo 28-sexies del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. Gli articoli 29, 30 e 31 del decreto sono abrogati.

Art. 13

Modifiche al Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Il Capo V del Titolo I del decreto è sostituito dalla seguente Sezione: “Sezione V – Altre disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative”.

2. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: “eccezionali” è sostituita dalla seguente: “straordinarie”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.”.

3. All'articolo 33 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola “vacanze” è sostituita dalla seguente “carenze”;

- b) al comma 3, primo periodo, la parola “provinciale” è sostituita dalle parole: “dei vigili del fuoco” e il secondo periodo è soppresso;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. La promozione per merito straordinario è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto dipartimentale è a tal fine costituita un'apposita commissione di valutazione, la cui composizione è rinnovata con cadenza biennale.”;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore”.

Art. 14

Modifiche al Titolo III, Capi I, II, III, IV, V e VIII, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. I Capi I, II, III, IV, V e VIII del Titolo III del decreto sono abrogati e conseguentemente dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti Capi:

“CAPO II

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-applicative, amministrative contabili e tecniche scientifiche informatiche.

Art. 33-bis

Istituzione dei ruoli

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-applicative, amministrative contabili e tecniche scientifiche informatiche:

- a) ruolo degli operatori e degli assistenti;
- b) ruolo degli ispettori amministrativi contabili;
- c) ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici.

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

SEZIONE I

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI

Art. 33-ter
Articolazione del ruolo degli operatori e degli assistenti

1. Il ruolo degli operatori e degli assistenti è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) operatore;
- b) operatore professionale;
- c) operatore esperto;
- d) assistente;
- e) assistente coordinatore.

Art. 33-quater
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti

1. Il personale con le qualifiche di operatore effettua tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione di atti e documenti, e la loro classificazione; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di edifici, strutture, impianti e macchine con relativa conduzione e con risoluzione di guasti. Effettua lavori a regola d'arte, manutenzione di giardini e di impianti, compresi quelli di laboratorio, di officine, nonché installazione di impianti di trasmissione nell'ambito delle sedi di servizio e ogni altra attività di competenza in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. Nelle attività di competenza applica le norme di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e per l'utilizzo delle macchine e delle attrezzature. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è preposto, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'Amministrazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore esperto può essere incaricato di sovrintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il personale con le qualifiche di assistente partecipa e sovrintende a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; partecipa e sovrintende alla fascicolazione, alla conservazione di atti e documenti e alla loro classificazione, alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; partecipa e sovrintende all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di edifici, strutture, impianti e macchine con relativa conduzione e con risoluzione di guasti. Effettua e sovrintende lavori a regola d'arte; provvede alla manutenzione di giardini e di impianti, compresi quelli di laboratorio, di officine, nonché alla installazione di impianti di trasmissione nell'ambito delle sedi di servizio e a ogni altra attività prevista in relazione alla specifica professionalità posseduta. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, oltre che di

attrezzature, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento. In qualità di preposto fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività da effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è impiegato, è tenuto a svolgere tutte le attività relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'Amministrazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'assistente coordinatore collabora direttamente con il personale appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle attività di competenza.

5. In relazione alla professionalità e alle attitudini individuali, al personale con le qualifiche di assistente possono essere attribuiti incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa.

Art. 33-quinquies Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti

1. L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. La selezione avviene con prelazione in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che alla data della selezione sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

4. In relazione a particolari esigenze degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel bando di offerta, può essere chiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attività da svolgere.

5. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi sono stabiliti nel bando di offerta.

6. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti.

7. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.

8. Possono essere nominati, a domanda, operatori, nell'ambito delle carenze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'Amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del Comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

10. Il personale selezionato ai sensi del comma 9 è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente del Comando o dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo.

Art. 33-sexies

Promozione alle qualifiche di operatore professionale e di operatore esperto

1. La promozione alla qualifica di operatore professionale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. La promozione alla qualifica di operatore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore professionale e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 33-septies

Promozione alla qualifica di assistente

1. La promozione alla qualifica di assistente è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Gli assistenti sono tenuti alla partecipazione a un corso di formazione professionale della durata di due settimane.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione.

Art. 33-octies

Promozione alla qualifica di assistente coordinatore

1. La promozione alla qualifica di assistente coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

SEZIONE II

RUOLO DEGLI ISPETTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI

Art. 33-nonies

Articolazione del ruolo degli ispettori amministrativi contabili

1. Il ruolo degli ispettori amministrativi contabili è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice ispettore amministrativo contabile;
- b) ispettore amministrativo contabile;
- c) ispettore amministrativo contabile capo;
- d) ispettore amministrativo contabile coordinatore.

Art. 33-decies

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori amministrativi contabili

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori amministrativi contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice degli appalti; in assenza di specifiche professionalità superiori, svolge funzioni di consegnatario e di cassa, anche con servizio di sportello; svolge funzioni di segretario in commissioni, anche di concorso. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

2. Agli ispettori amministrativi contabili capo e agli ispettori amministrativi contabili coordinatori, oltre a quanto specificato nel comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché la responsabilità del coordinamento di una struttura. Possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Agli ispettori amministrativi contabili coordinatori possono essere attribuite il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione del personale.

Art. 33-undecies

Accesso al ruolo degli ispettori amministrativi contabili

1. L'accesso alla qualifica di vice ispettore amministrativo contabile avviene:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
- b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 33-duodecies, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice ispettori amministrativi contabili in prova, nell'ambito delle carenze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 33-terdecies, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33-duodecies, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 33-duodecies, comma 4.

6. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore amministrativo contabile.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie di titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 33-duodecies

Concorso pubblico per vice ispettore amministrativo contabile:
requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione

1. Ai sensi dell'articolo 33-undecies, comma 1, lettera a), l'accesso alla qualifica di vice ispettore amministrativo contabile avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di studio universitari;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 33-terdecies

Corso di formazione e tirocinio per vice ispettore amministrativo contabile

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 33-duodecies sono nominati vice ispettori amministrativi contabili in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, i vice ispettori amministrativi contabili in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. I vice ispettori amministrativi contabili in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33-quaterdecies, i vice ispettori amministrativi contabili in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a vice ispettori amministrativi contabili. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

4. I vice ispettori amministrativi contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

7. L'assegnazione dei vice ispettori amministrativi contabili alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 33-quaterdecies
Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 33-terdecies i vice ispettori amministrativi contabili in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- c) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 33-terdecies, comma 4;
- d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) e f);
- e) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità dipendente dalla partecipazione al corso ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori amministrativi contabili in prova, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio;
- f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale caso gli ispettori amministrativi contabili in prova sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice ispettori amministrativi contabili in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. La dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 33-quindecies
Concorso interno per vice ispettore amministrativo contabile:
partecipazione al corso di formazione

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 33-undecies, comma 1, lettera b), sono nominati vice ispettori amministrativi contabili in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione di natura residenziale della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Al termine del corso di formazione, i vice ispettori amministrativi contabili in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

4. Per le dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 33-quaterdecies, con reintegro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

Art. 33-sexdecies
Promozione alla qualifica di ispettore amministrativo contabile

1. La promozione alla qualifica di ispettore amministrativo contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori amministrativi contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 33-terdecies, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-novovicies.

Art. 33-septdecies
Promozione alla qualifica di ispettore amministrativo contabile capo

1. La promozione alla qualifica di ispettore amministrativo contabile capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori amministrativi contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-novovicies.

Art. 33-octodecies
Promozione alla qualifica di ispettore amministrativo contabile coordinatore

1. La promozione alla qualifica di ispettore amministrativo contabile coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori amministrativi contabili capi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-novovicies.

SEZIONE III
Ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici

Art. 33-novodecies
Articolazione del ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici

1. Il ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice ispettore tecnico scientifico informatico;
- b) ispettore tecnico scientifico informatico;
- c) ispettore tecnico scientifico informatico capo;
- d) ispettore tecnico scientifico informatico coordinatore.

Art. 33-vicies
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori
tecnici scientifici informatici

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche scientifiche informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attività di ricerca; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo all'installazione e alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

2. Agli ispettori tecnici scientifici informatici capo e agli ispettori tecnici scientifici informatici coordinatori, oltre a quanto specificato nel comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di una struttura. Collaborano direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Agli ispettori tecnici scientifici informatici coordinatori, possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.

Art. 33-unvicies
Accesso al ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici.

1. L'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico scientifico informatico avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 33-duovicies, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice ispettori tecnici scientifici informatici in prova, nell'ambito delle carenze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 33-tervicies, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33-duovicies, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 33-duovicies, comma 4.

6. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico scientifico informatico.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie di titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 33-duovicies

Concorso pubblico per vice ispettore tecnico scientifico informatico:
requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione

1. Ai sensi dell'articolo 33-unvicies, comma 1, lettera a), l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico scientifico informatico avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di studio universitari;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 33-tervicies

Corso di formazione e tirocinio per vice ispettore tecnico scientifico informatico

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 33-duovicies sono nominati vice ispettori tecnici scientifici informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, i vice ispettori tecnici scientifici informatici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. I vice ispettori tecnici scientifici informatici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33-quatervicies, i vice ispettori tecnico scientifici informatici in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a vice ispettori tecnici scientifici informatici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

4. I vice ispettori tecnico scientifici informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

7. L'assegnazione dei vice ispettori tecnici scientifici informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 33-quatervicies

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 33-tervicies i vice ispettori tecnici scientifici informatici in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- c) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 33-tervicies, comma 4;
- d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) e f);
- e) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità dipendente dalla partecipazione al corso ovvero

riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori tecnici scientifici informatici in prova, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio;

f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale caso gli ispettori tecnici scientifici informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice ispettori tecnici scientifici informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. La dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 33-quinquies

Concorso interno per vice ispettore tecnico scientifico informatico: partecipazione al corso di formazione

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 33-ter, comma 1, lettera b), sono nominati vice ispettori tecnici scientifici informatici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione di natura residenziale della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Al termine del corso di formazione i vice ispettori tecnici scientifici informatici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

4. Per le dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 33-quater, con reintegro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

Art. 33-sexies

Promozione alla qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico

1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori tecnici scientifici informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 33-ter, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-octies.

Art. 33-septvicies

Promozione alla qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico capo

1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnici scientifici informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-novovicies.

Art. 33-octovicies

Promozione alla qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico coordinatore

1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnici scientifici informatici capi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 33-novovicies.

CAPO III

Altre disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Sezione I

Disposizioni comuni al personale appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 33-novovicies

Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori tecnici antincendi, degli ispettori amministrativi contabili e degli ispettori tecnici scientifici informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è valutato annualmente dall'amministrazione.

2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.

3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.

4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.

5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.

8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo in base agli elementi in proprio possesso.

9. Ai fini della progressione in carriera il procedimento di cui al presente articolo si applica a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 6.

Art. 33-triginta

Commissione per lo stato giuridico e l'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente

1. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e le promozioni a ruolo aperto del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si esprime una specifica commissione presieduta dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e da quattro dirigenti in servizio presso il medesimo Dipartimento.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da funzionari in servizio presso la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento.

3. La nomina dei componenti e del segretario della commissione è conferita con provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4. Con cadenza triennale, la commissione propone al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, i criteri di massima da applicare negli scrutini di promozione riguardanti il personale non direttivo e non dirigente.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

Art. 15

Modifiche al Titolo I, Capo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Dopo l'articolo 33-novovicies del decreto, così come inserito dall'articolo 14 del presente provvedimento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il "Capo VI - Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente" è sostituito dal seguente:

"Capo IV- Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

2. Dopo l'articolo 36 del decreto è inserito il seguente articolo:

"Art. 36-bis

Modalità di utilizzo delle agibilità sindacali

1. I distacchi e i permessi sindacali di cui all'articolo 36 spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 34 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 80, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione;".

3. All'articolo 38 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la parola: "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale";
- b) al comma 2 la parola: "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 16

Modifiche al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. La rubrica del Capo I del Titolo II del decreto è sostituita dalla seguente: "Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative".

2. All'articolo 39, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: "nelle seguenti qualifiche" sono sostituite dalle seguenti: "in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni"; alla lettera a), le parole: "limitatamente alla frequenza del corso di formazione;" sono soppresse;
- b) al comma 3, le parole: "nelle seguenti qualifiche" sono sostituite dalle seguenti: "in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni";
- c) al comma 4, le parole: "dirigente generale-capo" sono sostituite dalla seguente: "capo"; le parole: "degli altri" sono sostituite dalla seguente: "dei".

3. All'articolo 40 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti";

b) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai funzionari direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco, sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.";

c) al comma 2: dopo le parole: "delegati dal dirigente;" sono inserite le seguenti: "svolgono gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti;"; dopo le parole: "gruppi operativi di tipo articolato e complesso;" sono inserite le seguenti: "svolgono attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline;"; le parole "del certificato" sono sostituite dalle seguenti: "di atti a rilevanza esterna in materia"; dopo le parole: "nomina del titolare" sono inserite le seguenti: "In assenza di personale con la qualifica di direttore- vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea, e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere all'assegnazione di un direttore-vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa per esigenze di carattere funzionale o di servizio.";

d) al comma 3 l'ultimo periodo è soppresso.

4. Gli articoli 41, 42 e 43 del decreto sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 41
Accesso al ruolo dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; abilitazione professionale. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere chiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1 e che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori tecnici antincendi. Per il personale dei ruoli operativi con qualifica inferiore a ispettore tecnico antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono previsti le forme dell'eventuale preselezione per la

partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice nonché i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 42

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione teorico-pratica, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco.

2. Il corso di formazione è finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

3. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori in prova sostengono un esame teorico all'esito del quale il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

4. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

5. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

6. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, assumono le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale e del tirocinio tecnico-operativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

8. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso i Comandi dei vigili del fuoco permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.

9. L'assegnazione di cui al comma 8 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

10. Ai partecipanti al corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 43

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 42 i vice direttori in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio tecnico-operativo e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio tecnico-operativo, salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
- f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
- g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di novanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità dipendente dalla partecipazione al corso ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori in prova, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio;
- h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. La dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

5. Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente articolo:

“Art. 43 bis

Promozione alla qualifica di direttore

1. La promozione alla qualifica di direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 42 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.”.

6. All'articolo 44 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica la parola: “a” è sostituita dalle seguenti: “ alla qualifica di”;
- b) al comma 1, dopo la parola: “promozione”, la parola: “a” è sostituita dalle seguenti: “ alla qualifica di”.

7. All'articolo 45 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Accesso al ruolo dei dirigenti" ;
 - b) al comma 1 dopo le parole: " all'articolo 71, comma 3." sono inserite le seguenti: "In ogni caso è ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli direttivi.";
 - c) al comma 2 la parola "vacanze" è sostituita dalle seguenti: "carenze organiche".
8. All'articolo 46 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 la parola: "stessa" è sostituita dalla seguente: "predetta";
 - b) al comma 2 la parola "vacanze" è sostituita dalle seguenti "carenze organiche".
9. All'articolo 47, comma 1, del decreto, le parole: "comandi provinciali dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
10. All'articolo 48 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del consiglio di amministrazione, è costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che la presiede, dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La commissione consultiva individua, nella misura pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un minimo di tre unità, il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.";
 - c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei Ministri."

11. L'articolo 49 del decreto è sostituito dal seguente:

"Art. 49

Nomina e funzioni del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno
2. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; costituisce il punto di raccordo funzionale per l'esaustiva rappresentazione e valutazione delle esigenze tecnico-operative del Corpo nell'ambito delle politiche dipartimentali ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento; ai sensi del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco; rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali; è responsabile, per esigenze di carattere operativo o a queste connesse, della mobilità del personale del Corpo nazionale e, in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle colonne mobili delle direzioni regionali.

3. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”.

Art. 17

Modifiche al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. La rubrica del Capo II, del Titolo II, del decreto è sostituita dalla seguente: “Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che rivestono specifiche professionalità”.

2. Prima dell'articolo 50 del decreto è inserita la seguente Sezione: “Sezione I - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici”.

3. All'articolo 50 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica la parola: “ professionali” è soppressa;
- b) al comma 2 le parole: “si articola nelle seguenti qualifiche” sono sostituite dalle seguenti: “è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni”;
- c) al comma 3 le parole: “si articola nelle seguenti qualifiche” sono sostituite dalle seguenti: “è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni”.

4. All'articolo 51 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici”;
- b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresì le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1 bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nonché quella di medico competente, ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo;”; la lettera e) è soppressa; alla lettera g), le parole: “e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416,” sono sostituite dalle seguenti: “e di cui agli articoli 193 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,”; alla lettera i) le parole: “le scuole e gli istituti di formazione” sono sostituite dalle seguenti: “tutte le strutture”; dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: “o-bis) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.”.

5. All'articolo 52 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle funzioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d)”.

6. L'articolo 53 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 53

Accesso al ruolo dei direttivi medici

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore medico avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, e con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono previsti le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale."

7. L'articolo 54 del decreto è sostituito dal seguente:

"Art. 54

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore medico

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 53 sono nominati vice direttori medici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi e due mesi di tirocinio presso le altre strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori medici in prova sostengono un esame teorico all'esito del quale il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-bis, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori medici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di vice direttore medico secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori medici sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.”.

8. Dopo l'articolo 54 del decreto è inserito il seguente articolo:

“Art. 54-bis

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1 Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 54 i vice direttori medici in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'art. 54, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità dipendente dalla partecipazione al corso ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori medici in prova, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio;

h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale caso i vice direttori medici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori medici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. La dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 55

Promozione alla qualifica di direttore medico

1. La promozione alla qualifica di direttore medico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori medici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 54 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.”.

10. L'articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 56

Promozione alla qualifica di direttore medico-vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di direttore medico-vice-direttore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore medico che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.”.

11. All'articolo 57 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Accesso al ruolo dei dirigenti medici”;
- b) al comma 2 la parola: “vacanze” è sostituita dalle seguenti: “carenze organiche”.

12. All'articolo 58 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla predetta data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.”;
- b) al comma 2 la parola: “vacanze” è sostituita dalle seguenti: “carenze organiche”.

13. Dopo l'articolo 58 del decreto è inserito il seguente:

**“Art. 58-bis
Percorso di carriera**

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, i direttori medici-vice-direttori che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

Art. 18

Modifiche al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Dopo l'articolo 58-bis del decreto, come inserito dall'articolo 17, comma 13, del presente provvedimento, il “Capo III – Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi” è sostituito dalla seguente Sezione: “Sezione II – Ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi”.

2. All'articolo 59 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica la parola: “professionali” è soppressa;
- b) al comma 2 le parole: “si articola nelle seguenti qualifiche” sono sostituite dalle seguenti: “è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni”;
- c) al comma 3 le parole: “si articola nelle seguenti qualifiche” sono sostituite dalle seguenti: “è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni”.

3. All'articolo 60 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi”;
- b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera b) le parole: “e ginnico-professionale” sono sostituite dalle seguenti: “, all'organizzazione dell'addestramento ginnico-sportivo”; alla lettera c) le parole: “e controlla” sono sostituite dalle seguenti: “, controlla e promuove” e dopo le parole: “Comitato olimpico nazionale italiano” sono

inserite le seguenti: “(CONI)” alla lettera d), dopo le parole: “Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono inserite le seguenti: “, organizza” e dopo la parola “presso” sono inserite le seguenti: “le strutture e”; dopo la lettera e) sono inserite le seguenti lettere:
“e-bis) effettua studi e ricerche nel settore motorio della prevenzione infortuni in ambito professionale, formulando proposte;
e-ter) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche motorie per i corsi e i concorsi;
e-quater) espleta le funzioni di direzione tecnica del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.”.

4. L'articolo 62 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 62

Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e degli altri requisiti cui al comma 1, e con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono previsti le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.”.

5. L'articolo 63 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 63

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore ginnico-sportivo

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 62 sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi e due mesi di tirocinio presso le altre strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori ginnico-sportivi in prova sostengono un esame teorico all'esito del quale il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 63-bis, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi ginnico-sportivi con la qualifica di vice direttore ginnico-sportivo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori ginnico-sportivi sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.”.

6. Dopo l'articolo 63 del decreto è inserito il seguente:

“Art. 63-bis

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 63 i vice direttori ginnico- sportivi in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità dipendente dalla partecipazione al corso ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio;

h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori ginnico-sportivi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. La dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. L'articolo 64 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 64

Promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo

1. La promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 63 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.”.

8. L'articolo 65 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 65

Promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo-vice-direttore

1. La promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo-vice-direttore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore ginnico-sportivo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.”.

9. All'articolo 66 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Accesso al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi”;

b) al comma 2, la parola “vacanze” è sostituita dalle seguenti: “carenze organiche”.

10. All'articolo 67 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: “a” è sostituita dalle seguenti: “ alla qualifica di”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “ 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla predetta data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.”;

c) al comma 2 la parola “vacanze” è sostituita dalle seguenti: “carenze organiche”.

11. Dopo l'articolo 67 del decreto è inserito il seguente:

“ 67-bis

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo, i direttori ginnico-sportivi-vice-direttori che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

Art. 19

Modifiche al Titolo III, Capo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Il Capo VI, del Titolo III, del decreto è abrogato e conseguentemente dopo l'articolo 67-bis del decreto, come inserito dall'articolo 18, comma 10, dal presente provvedimento è inserita la seguente Sezione:

“Sezione III

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativo contabili:

Art. 67-ter

**Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi
e dei dirigenti amministrativo contabili**

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativi contabili:

a) ruolo dei direttivi amministrativi contabili;

b) ruolo dei dirigenti amministrativi contabili.

2. Il ruolo dei direttivi amministrativi contabili è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) vice direttore amministrativo contabile;
- b) direttore amministrativo contabile;
- c) direttore amministrativo contabile vicedirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti amministrativi contabili è costituito dalla qualifica di primo dirigente amministrativo contabile.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente amministrativo contabile e direttivi amministrativi contabili.

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativi contabili è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 67-quater

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativi contabili

1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 67-ter svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche in strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

2. Il personale di cui al comma 1 esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali di natura amministrativa e contabile del Corpo implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

3. I funzionari del ruolo dei direttivi amministrativi contabili esercitano, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia e responsabilità organizzative; adottano atti e provvedimenti attribuiti alla loro competenza; svolgono gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolgono attività di studio e di ricerca, attività istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzate all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firmano congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolgono funzioni di consegnatario o economo e agente di cassa; seguono le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolgono attività di predisposizione e redazione di atti e documenti comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità; seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, di addestramento, di qualificazione e di aggiornamento tecnico del personale. Il personale appartenente alla qualifica di direttore amministrativo contabile vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente amministrativo contabile, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore amministrativo contabile vicedirigente, il direttore amministrativo contabile assume, in via temporanea, e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente amministrativo contabile della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere all'assegnazione di un direttore amministrativo contabile vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa per esigenze di carattere funzionale o di servizio.

4. I primi dirigenti amministrativi contabili, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnati agli uffici cui sono preposti, assicurandone la funzionalità e l'efficienza, e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti ad essi assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 39, adottando i provvedimenti relativi; formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti superiori su questioni di carattere giuridico.

Art. 67-quinquies

Accesso al ruolo dei direttivi amministrativi contabili

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore amministrativo contabile avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e degli altri requisiti cui al comma 1, e con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore amministrativo contabile.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono previsti le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice nonché i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 67-sexies

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore amministrativo contabile

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 67-quinquies sono nominati vice direttori amministrativi contabili in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi e due mesi di tirocinio presso le altre strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori amministrativi contabili in prova sostengono un esame teorico all'esito del quale il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 67-septies, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori amministrativi contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori amministrativi contabili in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi amministrativi contabili con la qualifica di vice direttore amministrativo contabile, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale di natura residenziale e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori amministrativi contabili sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 67-undecies.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 67- septies

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 67-sexies i vice direttori amministrativi contabili in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'art. 67-sexies, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
- f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
- g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità dipendente dalla partecipazione al corso ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori amministrativi contabili in prova, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio;
- h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale caso i vice direttori amministrativi contabili in prova sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori amministrativi contabili in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione

4. La dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 67-octies

Promozione alla qualifica di direttore amministrativo contabile

1. La promozione alla qualifica di direttore amministrativo contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori amministrativi contabili che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 67-sexies è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 67-nonies

Promozione alla qualifica di direttore amministrativo contabile vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di direttore amministrativo contabile vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore amministrativo contabile che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di

effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 67-decies

Accesso al ruolo dei dirigenti amministrativi contabili

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente amministrativo contabile avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori amministrativi contabili vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente amministrativo contabile decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

Art. 67-undecies

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente amministrativo contabile, i direttori amministrativi contabili vicedirigenti che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

Art. 20

Modifiche al Titolo III, Capo VII, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Il Capo VII, del Titolo III, del decreto è abrogato e conseguentemente dopo l'articolo 67-undecies del decreto, come inserito dall'articolo 19 del presente provvedimento, è inserita la seguente Sezione:

“Sezione IV

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici scientifici informatici

Art. 67-duodecies

Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici scientifici informatici

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici scientifici informatici:
 - a) ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici;
 - b) ruolo dei dirigenti tecnici scientifici informatici.
2. Il ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) vice direttore tecnico scientifico informatico;
 - b) direttore tecnico scientifico informatico;
 - c) direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti tecnici scientifici informatici è costituito dalla qualifica di primo dirigente tecnico scientifico informatico.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente tecnico scientifico informatico e direttivi tecnici scientifici informatici.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici scientifici informatici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 67-terdecies
Funzioni del personale appartenente ai ruoli
dei direttivi e dei dirigenti tecnici scientifici informatici

1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 67- duodecies svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche in strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
2. Il personale di cui al comma 1 esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, funzioni tecniche scientifiche informatiche inerenti alle attività istituzionali del Corpo, implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. I funzionari del ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, svolgono attività di elevata responsabilità in materie tecniche scientifiche informatiche; tenuto conto dello specifico indirizzo tecnico curano la progettazione, la realizzazione e il collaudo su lavorazioni, anche realizzate da professionalità inferiori; collaborano all'attività di comunicazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, curano i collegamenti con gli organi di informazione, partecipano all'elaborazione del piano di comunicazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base delle direttive del capo del Dipartimento e del capo del Corpo nazionale, curano le campagne di comunicazione di utilità sociale e di pubblico interesse e coordinano le linee editoriali del sito internet istituzionale dei vigili del fuoco; svolgono attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca, analisi, verifica, controllo e sperimentazione. Nel quadro di indirizzi generali, esercitano compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia e responsabilità organizzative; svolgono gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolgono attività di studio e elaborano progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; curano la realizzazione dei programmi; gestiscono, coordinano e controllano l'attività di uno o più settori nei quali è ripartita la struttura presso la quale sono assegnati; seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, di addestramento, di qualificazione e di aggiornamento tecnico del personale; con particolare riferimento alle competenze informatiche, prefigurano la struttura hardware necessaria, gestiscono il software di base apportando le eventuali

modifiche, effettuano l'analisi tecnica di procedure, definiscono le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi, valutano prodotti di software e soluzioni hardware, controllano gli standard di funzionamento, coordinano e pianificano le attività di sviluppo dei sistemi informatici. Il personale appartenente alla qualifica di direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente tecnico scientifico informatico, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente, il direttore tecnico scientifico informatico assume, in via temporanea, e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente tecnico scientifico informatico della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere all'assegnazione di un direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa per esigenze di carattere funzionale o di servizio.

4. I dirigenti tecnici scientifici informatici, nell'espletamento degli incarichi di funzione rispettivamente individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione tecnica, scientifica e informatica degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi tecnici scientifici informatici, nell'ambito degli uffici cui sono preposti.

Art. 67-quaterdecies

Accesso al ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico scientifico informatico avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale a indirizzo tecnico scientifico informatico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo tecnico scientifico informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico scientifico informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e degli altri requisiti cui al comma 1, e con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico scientifico informatico.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono previsti le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 67-quindecies

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore tecnico scientifico informatico

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 67-quaterdecies sono nominati vice direttori tecnici scientifici informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi e due mesi di tirocinio presso le altre strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori tecnici scientifici informatici in prova sostengono un esame teorico all'esito del quale il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 67-sexdecies, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori tecnici scientifici informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori tecnici scientifici informatici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici con la qualifica di vice direttore tecnico scientifico informatico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale di natura residenziale e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le

modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori tecnici scientifici informatici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 67-vicies.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 67- sexdecies

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 67-quindecies i vice direttori tecnici scientifici informatici in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'art. 67-quindecies, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
- f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
- g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità dipendente dalla partecipazione al corso ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori tecnici scientifici informatici in prova, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio;
- h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata dalla fruizione degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale caso i vice direttori tecnici scientifici informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori tecnici scientifici informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione

4. La dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 67- septdecies

Promozione alla qualifica di direttore tecnico scientifico informatico

1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico scientifico informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori tecnici scientifici informatici che abbiano

compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 67-quindecies è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 67-octodecies

Promozione alla qualifica di direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico scientifico informatico che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 67-novodecies

Accesso al ruolo dei dirigenti tecnici scientifici informatici

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico scientifico informatico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori tecnici scientifici informatici vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente tecnico scientifico informatico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

Art. 67- vicies

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente i direttori tecnici scientifici informatici vicedirigenti che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

Art. 21

Modifiche al Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Il “Capo IV - Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, del Titolo II, del decreto è sostituito dal seguente: “Capo III - Disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”

2. All'articolo 69, comma 4, del decreto, dopo le parole: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile," sono inserite le seguenti: "su proposta del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".

3. L'articolo 70 del decreto è sostituito dal seguente:

"Art. 70

Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti

1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi dei diversi ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composto dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente, previa acquisizione del giudizio valutativo del direttore regionale o interregionale ovvero del dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio.

4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:

a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;

b) nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante.

5. La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è trasmessa, corredata del proprio giudizio valutativo, dal direttore regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio.

6. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione.

7. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento. Nel giudizio valutativo finale si tiene conto anche degli elementi relativi all'attività di servizio forniti dal capo del Corpo.

8. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

9. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, d'intesa con il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.”.

4. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “progressione in carriera” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 72”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.”.

5. All'articolo 72, comma 1, del decreto le parole: “dirigente generale-capo” sono sostituite dalla seguente: “capo”.

6. All'articolo 73, comma 2, del decreto le parole: “dirigente generale-capo” sono sostituite dalla seguente: “capo”.

7. All'articolo 74, comma 3, del decreto dopo le parole: “59, comma 3,” sono inserite le seguenti: “67-ter, comma 3, 67-duodecies, comma 3,” e le parole: “dirigente generale-capo” sono sostituite dalla seguente: “capo”.

8. All'articolo 78, comma 1, del decreto le parole: “dirigente generale-capo” sono sostituite dalla seguente: “capo”.

9. All'articolo 79 del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo, in caso di proscioglimento, fermo restando quanto previsto al comma 3.”;

10. Dopo l'articolo 79 del decreto è inserito il seguente:

“Art. 79-bis

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativi contabili e tecnici scientifici informatici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativi contabili e tecnici scientifici informatici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianità maturata nei predetti ruoli.”.

Art. 22

Modifiche al Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Il “Capo V – Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente”, del Titolo II, del decreto è sostituito dal seguente: “Capo IV - Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

2. All'articolo 82, comma 1, lettera d), le parole: “, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi,” sono soppresse.

3. Dopo l'articolo 82 del decreto è inserito il seguente:

“Art. 82-bis

Modalità di utilizzo delle agibilità sindacali

1. I distacchi e i permessi sindacali di cui all'articolo 82 spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 80 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 34, nei limiti spettanti e ad invarianza di costi per l'amministrazione.”

4. All'articolo 84 del decreto la parola “quadriennale” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: “triennale”.

Art. 23

Modifiche al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 132 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:

- a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego, con prelazione in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che alla data della selezione sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
- b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 33-quinquies, 33-undecies e 33-unvicies. Fermo restando la non applicazione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nei limiti di due punti percentuali

sull'organico dei ruoli per i quali è previsto l'accesso in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali;

- c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132-bis.”

2. Dopo l'articolo 132 del decreto è inserito il seguente:

“Art. 132-bis

Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui alle Sezioni I, II e III del Capo I del Titolo I.

2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità.

3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

3. All'articolo 133, comma 4, del decreto le parole “testo unico” sono sostituite dalle seguenti. “decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

4. All'articolo 134 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: “appartenente ai ruoli tecnico-operativi” sono sostituite dalle seguenti: “non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative di cui al Capo I del Titolo I e di quello appartenente al ruolo direttivo di cui all'articolo 39”; al primo periodo le parole: “tecnico-operativo” sono sostituite dalla seguente: “operativo”; dopo le parole: “inabile al servizio” è inserita la seguente: “operativo”; al secondo periodo le parole: “tecnico-operative” sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il personale di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, anche in soprannumero, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-applicative, amministrative contabili o tecniche scientifiche informatiche. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, di norma, nella sede dove presta servizio.”;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: “Il personale transitato nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici” sono sostituite dalle seguenti: “Il dipendente transitato nei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-applicative, amministrative contabili o tecniche scientifiche informatiche”; al secondo periodo, le parole: “nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici” sono sostituite dalle seguenti: “nei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-applicative, amministrative contabili o tecniche scientifiche informatiche”.

5. Dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:

“Art. 134-bis
Ruolo d'onore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. E' istituito il ruolo d'onore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, il personale di cui al Capo I del Titolo I e il personale di cui all'articolo 39, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e riconosciuti dipendenti da causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria, è iscritto nel ruolo d'onore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nei ruoli di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.

3. Il personale di cui al comma 2, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio, può chiedere di essere riammesso in servizio per l'impiego in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva istituita per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere dei vigili del fuoco. La riammissione in servizio è disposta in conformità a quanto previsto dall'articolo 135.

4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore è determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità.

5. Al personale di cui al comma 3 si applica il trattamento più favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata al momento della cessazione dal servizio, nonché il diritto agli assegni di superinvalidità, di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attività, sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attività di servizio.

6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.”.

6. All'articolo 135, comma 1, del decreto la parola: “impiegato” è sostituita dalla seguente: “impiego”.

7. All'articolo 136, comma 1, del decreto le parole: “testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,”.

Art. 24

Modifiche al Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 138, comma 1, del decreto le parole: "testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,".

2. All'articolo 141, comma 1, del decreto, dopo le parole: "contingenti necessità operative e di servizio," sono inserite le seguenti: "anche per tenere conto di specifiche abilitazioni,".

3. All'articolo 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" sono sostituite dalle seguenti: "a cura delle Scuole centrali antincendi, dell'Istituto superiore antincendi, delle altre strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,";

b) al comma 5, le parole: "della professionalità" sono sostituite dalle seguenti: "delle competenze professionali" e le parole: "che li hanno attuati" sono sostituite dalle seguenti: "che li hanno promossi e organizzati".

4. All'articolo 143 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo. I criteri si applicano per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati.

2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. È ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato lo scrutinio.";

b) al comma 3, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077." Sono aggiunte le seguenti: "Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità."

5. All'articolo 144, comma 1, del decreto il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-applicative, amministrative contabili e tecniche scientifiche informatiche è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale."

6. Dopo l'articolo 144 del decreto è inserito il seguente articolo:

"Art. 144-bis

Disposizioni inerenti al personale specialista

1. Il personale individuato ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, partecipa alle procedure concorsuali interne e di mobilità nei limiti dei posti disponibili, sulla base delle dotazioni organiche di ciascuna specialità e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici."

Art. 25

Modifiche al Titolo V, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Nella rubrica del Titolo V del decreto dopo le parole: “Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono aggiunte le seguenti: “- Personale da destinare ai laboratori, ai servizi di infermeria e alle strutture di comunicazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
2. Al Titolo V del decreto le parole: “gruppi sportivi” , ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse”.
3. All’articolo 145 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 la parola: “vacanze” è sostituita dalla seguente: “carenze”;
 - b) al comma 2 dopo le parole: “legge 23 agosto 1988, n. 400,” sono inserite le seguenti: “di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,”;
 - c) al comma 3 le parole: “del prescritto” sono sostituite dalle seguenti: “di uno specifico”.
4. All’articolo 146 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “della durata non inferiore a tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “articolato in cinque mesi di formazione di base e un mese di applicazione pratica” ;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il personale di cui al comma 1, qualora non sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 1, lett. b) e c), è inquadrato, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con conservazione del livello retributivo goduto, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio.”.
5. All’articolo 147 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Assegnazione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e previo consenso dell’interessato, può essere assegnato al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per l’assegnazione in qualità di atleta o di tecnico, il personale deve essere in possesso dei titoli sportivi e degli altri titoli individuati con il regolamento di cui all’articolo 145, comma 2.”.
6. La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: “Disposizioni relative al personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
7. L’articolo 148 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 148

Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. L’assunzione del personale da destinare in qualità di orchestrale alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle carenze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell’ambito di un contingente complessivo non superiore a trenta unità, mediante pubblico concorso per esami e titoli musicali, riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di età e di

idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.”.

Art. 26

Ulteriori modifiche al Titolo V del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Dopo l'articolo 148 del decreto è inserito il seguente Capo:

“Capo II- bis

Disposizioni relative al personale da destinare ai laboratori, alle strutture sanitarie e alle strutture di comunicazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 148-bis

Impiego di specifiche professionalità nei laboratori, nelle strutture sanitarie centrali e nelle strutture di comunicazione centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di individuare e selezionare professionalità confacenti alle particolari esigenze e specificità dei laboratori, delle strutture sanitarie centrali e delle strutture di comunicazione centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prevista l'assunzione, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, nel limite delle facoltà assunzionali e delle carenze organiche dei ruoli degli ispettori tecnici scientifici informatici e dei direttivi tecnici scientifici informatici, di un contingente di personale non superiore a quanto di seguito indicato:

a) quarantanove unità da destinare al ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici, di cui ventiquattro con funzioni di tecnico di laboratorio, quindici con funzioni di addetto ai servizi infermieristici e dieci con funzioni di addetto alla comunicazione;

b) ventisei unità da destinare al ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici, di cui sedici con funzioni di direttore di laboratorio e dieci con funzioni di direttore della comunicazione.

2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 avviene con i medesimi requisiti di accesso, previsti per i rispettivi ruoli, di cui agli articoli 33-duovicies e 67- quaterdecies; restano altresì ferme le riserve previste, rispettivamente, negli articoli 33-unvicies e 67-quaterdecies.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti:

a) le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 e le relative prove di esame;

b) la composizione delle commissioni esaminatrici;

c) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, in relazione alle specifiche esigenze dei laboratori, delle strutture sanitarie centrali e delle strutture di comunicazione centrali e territoriali del Corpo;

d) i criteri per la formazione della graduatoria finale.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati, rispettivamente, vice ispettori tecnici scientifici informatici in prova e vice direttori tecnici scientifici informatici in prova e sono ammessi alla frequenza degli specifici corsi di formazione di durata pari a quella prevista per il personale dei corrispondenti ruoli.”.

Art. 27

Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

CAPO III

RUOLI SPECIALI A ESAURIMENTO E NORME DI INQUADRAMENTO

SEZIONE I

**RUOLI SPECIALI A ESAURIMENTO CON FUNZIONI DIRETTIVE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Art. 28

Ruolo speciale con funzioni direttive

1. Nel comparto di negoziazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo speciale a esaurimento con funzioni direttive costituito da tre qualifiche:

- a) vice direttore speciale;
- b) direttore speciale;
- c) direttore vice dirigente speciale.

2. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste per il personale del ruolo degli ispettori tecnici antincendi, tenuto conto delle norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente alle qualifiche di sostituto direttore antincendi, di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato “esperto”.

3. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore vice dirigente speciale il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato “esperto”, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore vice dirigente speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3, il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tre anni di servizio nella qualifica e che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore speciale il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di tre anni di servizio nella qualifica e che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Tale personale permane nella qualifica fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita nuova qualifica di direttore vice dirigente speciale.

6. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di vice direttore speciale il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore antincendi e il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione

disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Il personale di cui al predetto articolo 151 è inquadrato nel ruolo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si colloca in ruolo dopo il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore antincendi.

7. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sanzione pecuniaria l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

8. L'anzianità nel ruolo speciale del personale inquadrato ai sensi del presente articolo decorre dalla data di immissione nel ruolo stesso. L'anzianità posseduta nelle qualifiche dei sostituti del ruolo di provenienza è riconosciuta ai soli fini della progressione in carriera nell'ambito del ruolo speciale.

9. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo mantiene il trattamento giuridico ed economico della qualifica di provenienza.

10. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici antincendi.

Art. 29

Ruolo speciale con funzioni direttive amministrative contabili

1. Nel comparto di negoziazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo speciale con funzioni direttive amministrative contabili costituito da tre qualifiche:

- a) vice direttore speciale amministrativo contabile;
- b) direttore speciale amministrativo contabile;
- c) direttore speciale amministrativo contabile vice dirigente.

2. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste per il personale del ruolo degli ispettori amministrativi contabili, tenuto conto delle norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente alle qualifiche di sostituto direttore amministrativo contabile, di sostituto direttore amministrativo contabile capo e di sostituto direttore amministrativo contabile capo denominato "esperto".

3. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore speciale amministrativo contabile vice dirigente il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile capo denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore speciale amministrativo contabile vice dirigente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3, il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tre anni di servizio nella qualifica e che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore speciale amministrativo contabile il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di tre anni di servizio nella qualifica e che, nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Tale personale permane nella qualifica fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita nuova qualifica di direttore speciale amministrativo contabile vice dirigente.

6. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di vice direttore speciale amministrativo contabile il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

7. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sanzione pecuniaria l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

8. L'anzianità nel ruolo speciale del personale inquadrato ai sensi del presente articolo decorre dalla data di immissione nel ruolo stesso. L'anzianità posseduta nelle qualifiche dei sostituti del ruolo di provenienza è riconosciuta ai soli fini della progressione in carriera nell'ambito del ruolo speciale.

9. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo mantiene il trattamento giuridico ed economico della qualifica di provenienza.

10. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori amministrativo contabili.

Art. 30

Ruolo speciale con funzioni direttive tecniche scientifiche informatiche

1. Nel comparto di negoziazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo speciale con funzioni direttive tecniche scientifiche informatiche costituito da tre qualifiche:

- a) vice direttore speciale tecnico scientifico informatico;
- b) direttore speciale tecnico scientifico informatico;
- c) direttore speciale tecnico scientifico informatico vice dirigente.

2. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste per il personale del ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici, tenuto conto delle norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente alle qualifiche di sostituto direttore tecnico informatico, di sostituto direttore tecnico informatico capo e di sostituto direttore tecnico informatico capo denominato "esperto".

3. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore speciale tecnico scientifico informatico vice dirigente il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore tecnico informatico capo denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore speciale tecnico scientifico informatico vice dirigente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3, il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore tecnico informatico capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tre anni di servizio nella qualifica e che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore speciale tecnico scientifico informatico il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore tecnico informatico capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di tre anni di servizio nella qualifica e che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Tale personale permane nella qualifica fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita nuova qualifica di direttore speciale tecnico scientifico informatico vice dirigente.

6. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di vice direttore speciale tecnico scientifico informatico il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore tecnico informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che nel decennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

7. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sanzione pecuniaria l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

8. L'anzianità nel ruolo speciale del personale inquadrato ai sensi del presente articolo decorre dalla data di immissione nel ruolo stesso. L'anzianità posseduta nelle qualifiche dei sostituti del ruolo di provenienza è riconosciuta ai soli fini della progressione in carriera nell'ambito del ruolo speciale.

9. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo mantiene il trattamento giuridico ed economico della qualifica di provenienza.

10. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici.

Art. 31

Disposizioni comuni al personale inquadrato nei ruoli speciali con funzioni direttive

1. Il personale dei ruoli speciali a esaurimento con funzioni direttive, di cui agli articoli 28, 29 e 30 del presente decreto, assicurando la continuità nell'esercizio delle funzioni del ruolo di provenienza e dei compiti derivanti dall'eventuale possesso di titoli specialistici, svolge le funzioni connesse al nuovo inquadramento da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad eccezione di quelle riguardanti incarichi inerenti all'assunzione di responsabilità dirigenziali vicarie, di sostituto del dirigente dell'ufficio, di reggente di uffici dirigenziali temporaneamente vacanti ovvero incarichi ad elevata professionalità.

2. Al personale di cui al comma 1, che abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore vicedirigente speciale, direttore speciale amministrativo contabile vicedirigente, direttore speciale tecnico scientifico informatico vicedirigente, è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto al comma 3, con il riconoscimento della sola anzianità maturata nelle predette qualifiche.

3. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, in caso di proscioglimento.

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 33-novovicies del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, inserito dall'articolo 14 del presente provvedimento.

SEZIONE II
NORME DI INQUADRAMENTO

Art. 32

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, permane nella qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che non abbia compiuto, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sei anni di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco permane nella qualifica di vigile del fuoco qualificato fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella qualifica di vigile del fuoco esperto.
3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia compiuto, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sei anni di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, permane nella qualifica di vigile del fuoco esperto.
5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco vice capo squadra.
6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco vice capo squadra, mantiene l'attribuzione del predetto scatto convenzionale.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 33

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il personale con la qualifica di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, permane nella qualifica di capo squadra.
2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di tredici anni di servizio nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, permane nella qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto tredici anni di servizio nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, è inquadrato nella qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
4. Il personale con la qualifica di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, permane nella qualifica di capo reparto.
5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di cinque anni di servizio nella qualifica, permane nella qualifica di capo reparto esperto.

6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto cinque anni di servizio nella qualifica, permane nella qualifica di capo reparto esperto, con attribuzione di scatto convenzionale.
7. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. L'inquadramento del personale di cui al comma 3 è effettuato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4 conserva l'anzianità maturata nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento ai fini della promozione alle qualifiche superiori.

Art. 34

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori tecnici antincendi

1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è inquadrato nella istituita qualifica di vice ispettore tecnico antincendi.
2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di dieci anni di servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, permane nella qualifica di ispettore antincendi fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di ispettore tecnico antincendi.
3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di diciotto anni di servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico antincendi.
4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto diciotto anni e meno di ventuno anni di servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, permane nella qualifica di ispettore antincendi esperto, fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di ispettore tecnico antincendi capo.
5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto ventuno anni di servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico antincendi capo.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 28 del presente provvedimento, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico antincendi capo.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 28 del presente provvedimento e abbia compiuto meno di tre anni di servizio nella qualifica, permane nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo fino al compimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di ispettore tecnico antincendi coordinatore.

8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 28 del presente provvedimento e abbia compiuto tre anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 9.
9. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 28 del presente provvedimento, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico antincendi coordinatore.
10. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 5 e 8 sono effettuati con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 conserva l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi ai fini della promozione alle qualifiche superiori. Il personale vincitore del concorso straordinario di cui all'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è promosso alla qualifica superiore al compimento di diciotto anni di servizio nel ruolo degli ispettori tecnici antincendi, computando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Il personale vincitore del concorso straordinario di cui all'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è promosso alla qualifica superiore al compimento di sette anni di servizio nella qualifica di ispettore antincendi.
12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 6 e 7 conserva l'anzianità maturata nelle qualifiche dei sostituti del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi ai fini della promozione alla qualifica superiore.

Art. 35

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco elisoccorritori

1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco elisoccorritore, secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento.
2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, che non abbia compiuto sei anni di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco, permane nella qualifica di vigile del fuoco qualificato fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto elisoccorritore.
3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, che abbia compiuto sei anni di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto elisoccorritore, secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento.
4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco esperto elisoccorritore, secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento.
5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, è

inquadrate nell'istituita qualifica di vigile del fuoco vice capo squadra elisoccorritore, secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento.

6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, cui è stato attribuito lo scatto convenzionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco vice capo squadra elisoccorritore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 28-quinquies del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento.

7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 36

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto elisoccorritori

1. Il personale con la qualifica di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra elisoccorritore, secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento.

2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di tredici anni di servizio nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto elisoccorritore, secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento.

3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto tredici anni di servizio nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto elisoccorritore, secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.

4. Il personale con la qualifica di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto elisoccorritore, secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento.

5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di cinque anni di servizio nella qualifica ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto elisoccorritore, secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento.

6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto cinque anni di servizio nella qualifica medesima ed in possesso di brevetto e di licenza di elisoccorritore, è collocato nel ruolo secondo le procedure previste dall'articolo 51 del presente provvedimento, permanendo nella qualifica di capo reparto esperto elisoccorritore, con attribuzione di scatto convenzionale.

7. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. L'inquadramento del personale di cui al comma 3 è effettuato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4 conserva l'anzianità maturata nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento ai fini della promozione alle qualifiche superiori.

Art. 37

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti di aeromobile

1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in possesso di brevetto e di licenza di specialista di aeromobile, è inquadrato nell'istituita qualifica di specialista di aeromobile, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 2.
2. Il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in possesso di brevetto e di licenza di specialista di aeromobile, è inquadrato nell'istituita qualifica di specialista di aeromobile.
3. Il personale con le qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in possesso di brevetto e di licenza di specialista di aeromobile, è inquadrato nell'istituita qualifica di specialista di aeromobile qualificato, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
4. Il personale con le qualifiche di vice ispettore antincendi e di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in possesso di brevetto e di licenza di specialista di aeromobile, è inquadrato nell'istituita qualifica di specialista di aeromobile qualificato, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 5.
5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di otto anni di servizio nella qualifica ed in possesso di brevetto e di licenza di specialista di aeromobile, è inquadrato nell'istituita qualifica di specialista di aeromobile qualificato.
6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto otto anni di servizio nella qualifica ed in possesso di brevetto e di licenza di specialista di aeromobile, è inquadrato nell'istituita qualifica di specialista di aeromobile qualificato con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 28-octies del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come introdotto dall'articolo 12 del presente provvedimento.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenta i requisiti di cui all'articolo 28 del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di specialista di aeromobile, è inquadrato nell'istituita qualifica di specialista di aeromobile capo.
8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di tre anni di servizio nella qualifica, che non presenta i requisiti di cui all'articolo 28 del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di specialista di aeromobile, permane nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo fino al compimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di specialista di aeromobile coordinatore.
9. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto tre anni di servizio nella qualifica, che non presenta i requisiti di cui all'articolo 28 del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di specialista di aeromobile, è inquadrato nell'istituita qualifica di specialista di aeromobile coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 10.

10. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato “esperto”, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenta i requisiti di cui all’articolo 28 del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di specialista di aeromobile, è inquadrato nell’istituita qualifica di specialista di aeromobile coordinatore.
11. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 10 sono effettuati secondo l’ordine del ruolo di provenienza. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 9 sono effettuati con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, secondo l’ordine del ruolo di provenienza.
12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 5, 7 e 8 conserva l’anzianità maturata nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento ai fini della promozione alle qualifiche superiori e dell’attribuzione dello scatto convenzionale.

Art. 38

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei piloti di aeromobile

1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in possesso di brevetto e di licenza di pilota di aeromobile, è inquadrato nell’istituita qualifica di pilota di aeromobile, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 2.
2. Il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in possesso di brevetto e di licenza di pilota di aeromobile, è inquadrato nell’istituita qualifica di pilota di aeromobile.
3. Il personale con le qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in possesso di brevetto e di licenza di pilota di aeromobile, è inquadrato nell’istituita qualifica di pilota di aeromobile qualificato, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
4. Il personale con le qualifiche di vice ispettore antincendi e di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in possesso di brevetto e di licenza di pilota di aeromobile, è inquadrato nell’istituita qualifica di pilota di aeromobile qualificato, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui comma 5.
5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di otto anni di servizio nella qualifica ed in possesso di brevetto e di licenza di pilota di aeromobile, è inquadrato nell’istituita qualifica di pilota di aeromobile qualificato.
6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto otto anni di servizio nella qualifica ed in possesso di brevetto e di licenza di pilota di aeromobile, è inquadrato nell’istituita qualifica di pilota di aeromobile qualificato, con l’attribuzione dello scatto convenzionale, di cui all’articolo 28-octies del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come introdotto dall’articolo 12 del presente provvedimento.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenta i requisiti di cui all’articolo 28 del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di pilota di aeromobile, è inquadrato nell’istituita qualifica di pilota di aeromobile capo.
8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di tre anni di servizio nella qualifica, che non presenta i requisiti di cui all’articolo 28 del presente

- provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di pilota, permane nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo fino al compimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di pilota di aeromobile coordinatore.
9. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto tre anni di servizio nella qualifica, che non presenta i requisiti di cui all'articolo 28 del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di pilota di aeromobile, è inquadrato nell'istituita qualifica di pilota di aeromobile coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 10.
 10. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenta i requisiti di cui all'articolo 28 del presente provvedimento ed in possesso di brevetto e di licenza di pilota di aeromobile, è inquadrato nell'istituita qualifica di pilota di aeromobile coordinatore.
 11. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 10 sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 9 sono effettuati con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
 12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 5, 7 e 8 conserva l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento ai fini della promozione alle qualifiche superiori e dell'attribuzione dello scatto convenzionale.

Art. 39

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti

1. Il personale con la qualifica di operatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, permane nella qualifica di operatore.
2. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, permane nella qualifica di operatore tecnico fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella qualifica di operatore professionale.
3. Il personale con la qualifica di operatore professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, permane nella qualifica di operatore professionale.
4. Il personale con la qualifica di operatore esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di dieci anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di operatore esperto.
5. Il personale con la qualifica di operatore esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto dieci anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di assistente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 6.
6. Il personale con la qualifica di assistente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è inquadrato nella qualifica di assistente.
7. Il personale con la qualifica di assistente capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di dieci anni di servizio nel ruolo degli assistenti, permane nella qualifica di assistente capo fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di assistente coordinatore.

8. Il personale con la qualifica di assistente capo, che abbia compiuto dieci anni di servizio nel ruolo degli assistenti e il personale con la qualifica di assistente capo e al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente coordinatore.
9. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. L'inquadramento del personale di cui al comma 5 è effettuato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata, rispettivamente, nei previgenti ruoli degli operatori e degli assistenti.

Art. 40

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori amministrativi contabili

1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è inquadrato nell'istituita qualifica di vice ispettore amministrativo contabile.
2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, permane nella qualifica di collaboratore amministrativo-contabile fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di ispettore amministrativo contabile.
3. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di diciotto anni di servizio nel ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore amministrativo contabile.
4. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto diciotto anni e meno di ventuno anni di servizio nel ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, permane nella qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di ispettore amministrativo contabile capo.
5. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto ventuno anni di servizio nel ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, è inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore amministrativo contabile capo, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 6.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 29 del presente provvedimento, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore amministrativo contabile capo.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 29 del presente provvedimento e abbia compiuto meno di tre anni di servizio nella qualifica, permane nella qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo, fino al compimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di ispettore amministrativo contabile coordinatore.

8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 29 del presente provvedimento e abbia compiuto tre anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore amministrativo contabile coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 9.
9. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 29 del presente provvedimento, è inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore amministrativo contabile coordinatore.
10. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. L'inquadramento del personale di cui ai commi 5 e 8 sono effettuati con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 conserva l'anzianità maturata nel ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili ai fini della promozione alle qualifiche superiori.
12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 6 e 7 conserva l'anzianità maturata nelle qualifiche dei sostituti del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili ai fini della promozione alle qualifiche superiori.

Art. 41

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici

1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è inquadrato nell'istituita qualifica di vice ispettore tecnico scientifico informatico.
2. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, permane nella qualifica di collaboratore tecnico-informatico fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico.
3. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di diciotto anni di servizio nel ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico.
4. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto diciotto anni e meno di ventuno anni di servizio nel ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, permane nella qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico capo.
5. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto ventuno anni nel ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici e nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, è inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico capo, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 6.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 30

del presente provvedimento, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico capo.

7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 30 del presente provvedimento e abbia compiuto meno di tre anni di servizio nella qualifica, permane nella qualifica di sostituto tecnico-informatico capo, fino al compimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nella istituita qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico coordinatore.
8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 30 del presente provvedimento e abbia compiuto tre anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 9.
9. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non presenti i requisiti di cui all'articolo 30 del presente provvedimento, è inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore tecnico scientifico informatico coordinatore.
10. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. L'inquadramento del personale di cui ai commi 5 e 8 sono effettuati con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 conserva l'anzianità maturata nel ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici ai fini della promozione alle qualifiche superiori.
12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 6 e 7 conserva l'anzianità maturata nelle qualifiche dei sostituti del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici ai fini della promozione alle qualifiche superiori.

Art. 42

Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative, dei direttivi e dei dirigenti medici e dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti, ai ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici e dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi è inquadrato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative, dei direttivi e dei dirigenti medici e dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi.

2. Il personale con la qualifica di vice direttore, assunto a seguito dell'espletamento del concorso pubblico di cui al decreto ministeriale del 13 agosto 2014, n. 510, che ha superato l'esame finale e che, in relazione agli esiti del tirocinio operativo, è stato dichiarato idoneo al servizio di istituto, è inquadrato nella qualifica di direttore, secondo l'ordine di graduatoria di fine corso, fermo restando quando previsto dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, modificato dall'articolo 16 del presente provvedimento.

Art. 43

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi amministrativi contabili

1. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di due anni

di servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore amministrativo contabile.

2. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto due anni e meno di sette anni e sei mesi di servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore amministrativo contabile.
3. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vicedirettore, che abbia compiuto sette anni e sei mesi di servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, nonché il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore amministrativo contabile vicedirigente, collocandosi dopo il personale di cui al comma 4.
4. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore amministrativo contabile vicedirigente.
5. Il personale di cui ai commi precedenti è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
6. L'anzianità di servizio necessaria per l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 79-bis del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, inserito dall'articolo 21 del presente provvedimento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. L'accesso alla qualifica di primo dirigente amministrativo contabile, in via transitoria, avviene per concorso straordinario al quale partecipa il personale che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, abbia compiuto nove anni e sei mesi di servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori.

Art. 44

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici

- 1 Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto meno di due anni di servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore tecnico scientifico informatico.
- 2 Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia compiuto due anni e meno di sette anni e sei mesi di servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico scientifico informatico.
- 3 Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia compiuto sette anni e sei mesi di servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, nonché il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è inquadrato, secondo l'ordine nel ruolo di provenienza, nella istituita qualifica di direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente, collocandosi dopo il personale di cui al comma 4.
- 4 Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente.

- 5 Il personale di cui ai commi precedenti è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
- 6 L'anzianità di servizio necessaria per l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 79-bis del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, inserito dall'articolo 21 del presente provvedimento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 7 L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico scientifico informatico, in via transitoria, avviene per concorso straordinario al quale partecipa il personale che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, abbia compiuto nove anni e sei mesi di servizio nel ruolo del funzionari tecnico-informatici direttori.

SEZIONE III

RUOLI SPECIALI ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) A ESAURIMENTO - INQUADRAMENTO

Art. 45

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale, istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito:

- a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco vice capo squadra AIB;
- b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB, capo reparto AIB e capo reparto esperto AIB;
- c) ruolo degli ispettori tecnici antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice ispettore tecnico antincendi AIB, ispettore tecnico antincendi AIB, ispettore tecnico antincendi capo AIB e ispettore tecnico antincendi coordinatore AIB;
- d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore-vice direttore AIB;
- e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB.

2. Al personale dei ruoli dei vigili del fuoco AIB, dei capi squadra e dei capi reparto AIB e degli ispettori tecnici antincendi AIB, si applicano, ai fini dell'inquadramento, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto.

3. Sono, altresì, istituiti i seguenti ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale, ove allocare il personale aeronavigante dei ruoli dei vigili del fuoco AIB, dei capi squadra e dei capi reparto AIB e degli ispettori tecnici antincendi AIB:

- a) ruolo degli specialisti di aeromobile AIB, distinto nelle qualifiche di specialista di aeromobile AIB, specialista di aeromobile qualificato AIB, specialista di aeromobile capo AIB, specialista di aeromobile coordinatore AIB;
- b) ruolo dei piloti di aeromobile AIB distinto nelle qualifiche di pilota di aeromobile AIB, pilota di aeromobile qualificato AIB, pilota di aeromobile capo AIB, pilota di aeromobile coordinatore AIB.

4. Al personale aeronavigante dei ruoli dei vigili del fuoco AIB, dei capi squadra e dei capi reparto AIB e degli ispettori tecnici antincendi AIB, si applicano, ai fini dell'inquadramento nei corrispondenti ruoli del personale aeronavigante, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del presente decreto.

5. Il personale già inquadrato nei ruoli a esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo n. 177 del 2016, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo, mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

6. Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento AIB di cui al presente articolo, alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.

7. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.

CAPO IV CONCORSI STRAORDINARI

Art. 46

Concorso straordinario a vice ispettore tecnico antincendi

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è bandito un concorso straordinario per titoli e superamento dell'esame di fine corso, per un numero di 150 posti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico antincendi, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, di capo reparto e di capo reparto esperto, compreso il personale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto elisoccorritori, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato, che non abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Il personale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione, della durata di sei mesi, è immesso nella qualifica di vice ispettore tecnico antincendi, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, le modalità di svolgimento del corso di formazione, del relativo esame finale ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

4. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale di cui al comma precedente permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

5. Il personale vincitore del concorso straordinario, immesso nella qualifica di vice ispettore tecnico antincendi, conserva, a domanda, il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza.

Art. 47

**Concorsi straordinari a vice ispettore amministrativo contabile
e a vice ispettore tecnico scientifico informatico**

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) concorso per titoli e superamento dell'esame di fine corso, per un numero di 40 posti, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore amministrativo contabile, riservato al personale con le qualifiche di assistente e di assistente coordinatore e in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 33-duodecies, comma 1, lettera d), così come inserito dall'articolo 14 del presente provvedimento;

b) concorso per titoli e superamento dell'esame di fine corso, per un numero di 40 posti, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico scientifico informatico, riservato al personale con le qualifiche di assistente e di assistente coordinatore, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 33-duodecies, comma 1, lettera d), così come inserito dall'articolo 14 del presente provvedimento.

2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Il personale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione, della durata di sei mesi, è immesso nella qualifica, rispettivamente, di vice ispettore amministrativo contabile e di vice ispettore tecnico scientifico informatico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

5. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale di cui al comma precedente permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

Art. 48

**Concorsi straordinari a direttore, a direttore amministrativo contabile
e a direttore tecnico scientifico informatico**

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) concorso per titoli ed esami, per un numero di 30 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo speciale a esaurimento con funzioni direttive, nonché al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori tecnici antincendi, con anzianità di almeno sette anni nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d);

b) concorso per titoli ed esami, per un numero di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore amministrativo contabile, riservato al personale inquadrato nei ruoli speciali a esaurimento con funzioni direttive amministrative contabili e tecniche scientifiche informatiche, nonché al personale inquadrato nei ruoli degli ispettori amministrativi contabili e degli ispettori tecnici scientifici informatici, con anzianità di servizio di almeno sette anni nei rispettivi ruoli di provenienza e in possesso del titolo di studio di laurea magistrale in giurisprudenza, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico aziendali, teoria e tecniche della normazione dell'informazione giuridica, così come equiparate ai

sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 e relativa tabella;

c) concorso per titoli ed esami, per un numero di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico scientifico informatico, riservato al personale inquadrato nei ruoli speciali a esaurimento con funzioni direttive tecniche scientifiche informatiche e amministrative contabili, nonché al personale inquadrato nei ruoli degli ispettori tecnici scientifici informatici e degli ispettori amministrativi contabili, con anzianità di servizio di almeno sette anni nei rispettivi ruoli di provenienza e in possesso del titolo di studio di laurea magistrale in ingegneria, architettura, scienze geologiche, scienze biologiche, scienze chimiche, chimica industriale, psicologia, fisica, informatica, matematica, scienze dell'informazione, così come equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 e relativa tabella.

2. Il personale che abbia superato le prove di esame dei concorsi straordinari di cui al comma 1, entro il numero dei posti disponibili, è ammesso a frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi, secondo quanto previsto, rispettivamente, negli articoli 42, 67-sexies e 67-quindecies del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione è immesso nella qualifica rispettivamente di direttore, direttore amministrativo contabile e direttore tecnico scientifico informatico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

4. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale di cui al comma precedente permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

Art. 49

Concorsi straordinari a primo dirigente amministrativo contabile e primo dirigente tecnico scientifico informatico

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) concorso per titoli ed esami, per un numero di 4 (6) posti, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente amministrativo contabile, riservato ai direttori vicedirenti amministrativi contabili, che abbiano un'anzianità complessiva nel previgente ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori di almeno nove anni e sei mesi e che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;

b) concorso per titoli ed esami, per un numero di 2 (3) posti, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico scientifico informatico, riservato ai direttori vicedirenti tecnici scientifici informatici, che abbiano un'anzianità complessiva nel previgente ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori di almeno nove anni e sei mesi e che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Al personale direttivo di cui al comma 1 è consentita la partecipazione, in via alternativa, al concorso di cui alla lettera a) o al concorso di cui alla lettera b) purché in possesso dei titoli individuati con il decreto di cui al comma 4, fermi restando gli altri requisiti di partecipazione.

3. Il personale che abbia superato le prove di esame dei concorsi straordinari di cui al comma 1, entro il numero dei posti disponibili, è ammesso a frequentare un corso di formazione della durata di tre mesi. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso rispettivamente nelle qualifiche di primo dirigente amministrativo contabile e di primo dirigente tecnico scientifico informatico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalità di svolgimento del corso di formazione, del relativo esame finale e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

5. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale di cui al comma precedente permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

6. Ai concorsi straordinari di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dagli articoli 67-undecies e 67-vicies del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, inseriti dagli articoli 19 e 20 del presente provvedimento.

CAPO V NORME TRANSITORIE

Art. 50

Norma transitoria per passaggi di qualifica

1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino all'entrata in vigore del presente provvedimento, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto.

Art. 51

Norme di prima applicazione del personale aeronavigante

1. Il personale pilota e specialista di aeromobile che presta servizio presso i reparti volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è inquadrato nel ruolo aeronavigante, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il personale elisoccorritore, in possesso della specifica licenza, è inquadrato, a domanda, nella corrispondente qualifica aeronavigante degli elisoccorritori, sulla base di un decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. In prima applicazione il personale del ruolo degli ispettori tecnici antincendi, in possesso della specifica licenza, può chiedere di svolgere le funzioni del ruolo degli ispettori tecnici antincendi nell'ambito del reparto volo di assegnazione.

4. Il personale inquadrato nei ruoli di cui all'articolo 28-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, così come inserito dall'articolo 12 del presente provvedimento, conserva il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Art. 52

Disposizioni economico-finanziarie

1. In relazione al potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposto ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno definisce, con proprio provvedimento, un programma di riduzione progressiva dei richiami del personale volontario che garantisca comunque la piena funzionalità dei distaccamenti volontari, nonché le ulteriori annuali esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I risparmi derivanti dal programma di riduzione dei richiami del personale volontario di cui al comma 1 sono quantificati in euro 5.663.726 per l'anno 2017, in euro 4.533.808 per l'anno 2018, in euro 3.971.566 per l'anno 2019, in euro 4.277.048 per l'anno 2020, in euro 4.031.526 per l'anno 2021 e in euro 1.649.918 per l'anno 2022.

Art. 53

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli di cui al Capo II del presente decreto, pari ad euro 2.831.863 per l'anno 2017, ad euro 2.266.904 per l'anno 2018, ad euro 1.985.783 per l'anno 2019, ad euro 2.138.524 per l'anno 2020, ad euro 2.015.763 per l'anno 2021 e ad euro 824.959 per l'anno 2022, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 52.

Art. 54

Fondo per l'operatività del soccorso pubblico

1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento è istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", un fondo per il finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato, a decorrere dall'anno 2017, con le risorse spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dall'articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Le modalità di utilizzo delle risorse e le misure degli incrementi retributivi di cui al comma 1, volte a valorizzare in particolar modo i compiti di natura operativa, sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Agli incrementi retributivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 55

Bonus fiscale trattamento economico accessorio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nel limite complessivo di spesa di milioni di euro annui, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dirigenziali, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, il trattamento economico accessorio, ivi comprese le indennità erogate in via fissa e continuativa, sino all'importo di (4.500) euro, non è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali, fermo restando che la conseguente riduzione dell'imposta netta, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può superare i 960 euro annui. La medesima esenzione non opera ai fini previdenziali, né ai fini dei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 56

Trattamento economico di prima applicazione

1. Alla data del 1° gennaio 2017 e fino all'emanazione dei primi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento delle ipotesi di accordo negoziale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, successivi alla suddetta data, gli importi del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati nella tabella C-bis allegata al presente decreto, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C-bis costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 174 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi amministrativo contabili e tecnici scientifici informatici, affluiscono nell'ambito delle disponibilità del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.

3. Le risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, destinate al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti amministrativi contabili e tecnici scientifici informatici, ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto, affluiscono nell'ambito delle disponibilità del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57

Clausola di salvaguardia retributiva

1. È confermata l'indennità prevista dall'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, per l'esercizio delle funzioni specialistiche in favore del personale aeronavigante dei ruoli di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, inserito dall'articolo 12 del presente provvedimento, in possesso di brevetto e licenza di pilota ovvero di brevetto e licenza di specialista di aeromobile.

2. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) elisoccorritori". Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 45, il procedimento negoziale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce specifiche indennità per l'esercizio delle funzioni specialistiche in

favore del personale aeronavigante dei ruoli di cui all'articolo 28-bis in possesso di brevetto e licenza di elisoccorritore.

3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce gli effetti economici di trascinamento delle indennità di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, in favore del personale di cui al comma 1 del medesimo articolo nei casi di assenza per infermità dipendente da causa di servizio e nei casi di revoca del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

4. Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.

Art. 58 **Disposizioni finali**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.

2. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, le parole "Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

4. L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente: "Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-applicative, amministrative contabili e tecniche scientifiche informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni."

Tabella A**Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Dotazione
organica**Ruolo dei vigili del fuoco****19.948****Qualifiche**

vigile del fuoco	
vigile del fuoco esperto	19.948
vigile del fuoco vice capo squadra	

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto**11.061****Qualifiche**

capo squadra	
capo squadra esperto	11.061
capo reparto	
capo reparto esperto	

Ruolo degli ispettori tecnici antincendi**1.147****Qualifiche**

vice ispettore tecnico antincendi	
ispettore tecnico antincendi	1.147
ispettore tecnico antincendi capo	
ispettore tecnico antincendi coordinatore	

Personale non direttivo e non dirigente aeronavigante

Dotazione
organica**Ruolo dei vigili del fuoco elisoccorritori****96****Qualifiche**

vigile del fuoco elisoccorritore	
vigile del fuoco esperto elisoccorritore	96

vigile del fuoco vice capo squadra elisoccorritore

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto elisoccorritori**72****Qualifiche**

capo squadra elisoccorritore

capo squadra esperto elisoccorritore

capo reparto elisoccorritore

capo reparto esperto elisoccorritore

72**Ruolo degli specialisti di aeromobile****237****Qualifiche**

specialista di aeromobile

specialista di aeromobile qualificato

156

specialista di aeromobile capo

specialista di aeromobile coordinatore

81**Ruolo dei piloti di aeromobile****149****Qualifiche**

pilota di aeromobile

pilota di aeromobile qualificato

89

pilota di aeromobile capo

pilota di aeromobile coordinatore

60

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni
tecnico-applicative, amministrative contabili e tecniche scientifiche informatiche

Dotazione
organica

Ruolo degli operatori e degli assistenti**1.714****Qualifiche**

operatore

operatore professionale

operatore esperto

assistente

assistente coordinatore

1.714

Ruolo degli ispettori amministrativi contabili**1.381****Qualifiche**

vice ispettore amministrativo contabile
ispettore amministrativo contabile
ispettore amministrativo contabile capo
ispettore amministrativo contabile coordinatore

1.381**Ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici****517****Qualifiche**

vice ispettore tecnico scientifico informatico
ispettore tecnico scientifico informatico
ispettore tecnico scientifico informatico capo
ispettore tecnico scientifico informatico coordinatore

517

Personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Dotazione
organica**Ruolo dei direttivi****617****Qualifiche**

vice direttore
direttore
direttore vicedirigente

617**Ruolo dei dirigenti****196****Qualifiche**

primo dirigente

123

dirigente superiore

48

dirigente generale

22

Personale direttivo e dirigente che riveste specifiche professionalità

Dotazione
organica**Ruolo dei direttivi medici****25****Qualifiche**

vice direttore medico

	direttore medico	25
	direttore medico vicedirigente	
Ruolo dei dirigenti medici		4
	primo dirigente medico	2
Qualifiche		
	dirigente superiore medico	2
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo		11
	vice direttore ginnico-sportivo	
Qualifiche	direttore ginnico-sportivo	11
	direttore ginnico-sportivo vicedirigente	
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo		2
	primo dirigente ginnico-sportivo	1
Qualifiche		
	dirigente superiore ginnico-sportivo	1
Ruolo dei direttivi amministrativi contabili		237
	vice direttore amministrativo contabile	
Qualifiche	direttore amministrativo contabile	237
	direttore amministrativo contabile vicedirigente	
Ruolo dei dirigenti amministrativi contabili		4
Qualifiche	primo dirigente amministrativo contabile	4
Ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici		60
	vice direttore tecnico scientifico informatico	
Qualifiche	direttore tecnico scientifico informatico	60
	direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente	
Ruolo dei dirigenti tecnici scientifici informatici		2
	primo dirigente tecnico scientifico informatico	2
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA		37.480

Tabella B

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale e interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	46	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale presso le direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di Lombardia e Sicilia; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dirigente dell'ufficio di gestione e coordinamento dell'emergenza – vicario del direttore centrale, dirigente dell'ufficio di coordinamento del soccorso aereo, dirigente dell'ufficio di pianificazione, controllo e sviluppo della formazione – vicario del direttore centrale; comandante dell' istituto superiore antincendi, dirigente dell'ufficio di coordinamento autorizzazioni, notifica e controllo – vicario del direttore centrale, dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale, dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale, dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali – vice direttore centrale, dirigente dell'ufficio di coordinamento delle politiche di controllo – vicario del direttore dell'ufficio, dirigente dell'attività ispettiva degli uffici del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dirigente dell'attività di vigilanza ex D.lgs n. 81/2008 del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; comandante di istituto di formazione; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di area o ufficio preposto

		all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi quelli attinenti all'attività istituzionale della comunicazione.
Primo dirigente	118	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia; dirigente referente presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dirigenti medici

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore medico	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'area di medicina legale e di coordinamento e dirigente dell'area medicina del lavoro e formazione sanitaria.
Primo dirigente medico	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'area medica per le specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dirigente dell'area operativa sanitaria con funzioni ispettive degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, della formazione motoria e professionale.

Dirigenti amministrativi contabili

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente amministrativo contabile	4 (6)	Dirigente, nell'ambito delle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura amministrativo- contabile.

Dirigenti tecnici scientifici informatici

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente tecnico scientifico informatico	2 (3)	Dirigente, nell'ambito delle direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura tecnica scientifica informatica, nonché ad attività di comunicazione istituzionale di competenza dipartimentale.

Tabella C bis

(prevista all'articolo 56)

Stipendio tabellare del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative**Ruolo dei vigili del fuoco / Ruolo dei vigili del fuoco AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO
vigile del fuoco / vigile del fuoco AIB (*)	18.268,45
vigile del fuoco qualificato	18.779,22
vigile del fuoco esperto / vigile del fuoco esperto AIB (*)	18.949,55
vigile del fuoco vice capo squadra / vigile del fuoco vice capo squadra AIB (*)	19.119,78
vice capo squadra con scatto convenzionale	19.281,55
* Articolo 15, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto / Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO
capo squadra / capo squadra AIB (*)	19.786,28
capo squadra esperto / capo squadra esperto AIB (*)	19.956,49
capo reparto / capo reparto AIB (*)	20.328,47
capo reparto esperto / capo reparto esperto AIB (*)	20.600,96
capo reparto esperto con scatto convenzionale	20.762,74
* Articolo 15, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	

Ruolo degli ispettori tecnici antincendi / Ruolo degli ispettori tecnici antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO
vice ispettore tecnico antincendi / vice ispettore tecnico antincendi AIB (*)	20.090,06
ispettore antincendi	20.941,51
ispettore tecnico antincendi / ispettore tecnico antincendi AIB (*)	21.282,06
ispettore tecnico antincendi esperto con scatto convenzionale	21.504,89
ispettore tecnico antincendi capo / ispettore tecnico antincendi capo AIB (*)	21.683,66
sostituto direttore antincendi capo	23.168,63
ispettore tecnico antincendi coordinatore / ispettore tecnico antincendi coordinatore AIB (*)	25.343,30
* Articolo 15, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	

Personale non direttivo e non dirigente aeronavigante

Ruolo dei vigili del fuoco elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO
vigile del fuoco elisoccorritore	18.268,45
vigile del fuoco qualificato	18.779,22
vigile del fuoco elisoccorritore esperto	18.949,55
vigile del fuoco elisoccorritore vice capo squadra	19.119,78
vice capo squadra elisoccorritore con scatto convenzionale	19.281,55

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO
capo squadra elisoccorritore	19.786,28
capo squadra esperto elisoccorritore	19.956,49
capo reparto elisoccorritore	20.328,47
capo reparto esperto elisoccorritore	20.600,96
capo reparto esperto elisoccorritore con scatto convenzionale	20.762,74

Ruolo degli specialisti di aeromobile / Ruolo degli specialisti di aeromobile AIB

QUALIFICA	STIPENDIO
specialista di aeromobile / specialista di aeromobile AIB (*)	20.090,06
specialista di aeromobile qualificato / specialista di aeromobile qualificato AIB (*)	21.282,06
specialista di aeromobile qualificato con scatto convenzionale	21.504,89
specialista di aeromobile capo / specialista di aeromobile capo AIB (*)	21.683,66
sostituto direttore antincendi capo	23.168,63
specialista di aeromobile coordinatore / specialista di aeromobile coordinatore AIB (*)	25.343,30
* Articolo 15, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	

Ruolo dei piloti di aeromobile / Ruolo dei piloti di aeromobile AIB

QUALIFICA	STIPENDIO
pilota di aeromobile / pilota di aeromobile AIB (*)	20.090,06
pilota di aeromobile qualificato / pilota di aeromobile qualificato AIB (*)	21.282,06
pilota di aeromobile qualificato con scatto convenzionale	21.504,89
pilota di aeromobile capo / pilota di aeromobile capo AIB (*)	21.683,66
sostituto direttore antincendi capo	23.168,63
pilota di aeromobile coordinatore / pilota di aeromobile coordinatore AIB (*)	25.343,30
* Articolo 15, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	

**Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-applicative,
amministrative contabili e tecniche scientifiche informatiche**

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO
operatore	17.276,51
operatore tecnico	17.531,91
operatore professionale	18.268,45
operatore esperto	18.779,22
assistente	19.786,28
assistente capo	19.956,49
assistente coordinatore	20.118,28

Ruolo degli ispettori amministrativi contabili

QUALIFICA	STIPENDIO
vice ispettore amministrativo contabile	19.352,00
collaboratore amministrativo contabile	20.211,88
ispettore amministrativo contabile	20.832,34
collaboratore amministrativo contabile esperto con scatto convenzionale	20.993,99
ispettore amministrativo contabile capo	21.683,66
sostituto direttore amministrativo contabile capo	23.168,63
ispettore amministrativo contabile coordinatore	25.343,30

Ruolo degli ispettori tecnici scientifici informatici

QUALIFICA	STIPENDIO
vice ispettore tecnico scientifico informatico	19.352,00
collaboratore tecnico - informatico	20.211,88
ispettore tecnico scientifico informatico	20.832,34
collaboratore tecnico - informatico esperto con scatto convenzionale	20.993,99
ispettore tecnico scientifico informatico capo	21.683,66
sostituto direttore tecnico - informatico capo	23.168,63
ispettore tecnico scientifico informatico coordinatore	25.343,30

Personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative**Ruolo dei direttivi / Ruolo dei direttivi AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore / vice direttore AIB (*)	21.692,66
direttore / direttore AIB (*)	23.178,23
direttore vice dirigente / direttore vice dirigente AIB (*)	25.353,74
direttore vicedirigente con scatto 16 anni	27.127,05
direttore vicedirigente con scatto 26 anni	28.556,51
* Articolo 15, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	

Ruolo dei dirigenti / Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente / primo dirigente AIB (*)	40.898,56
primo dirigente con scatto 26 anni	41.212,36
dirigente superiore / dirigente superiore AIB (*)	42.739,96
dirigente generale	52.300,04
* Articolo 15, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	

Personale direttivo e dirigente che riveste specifiche professionalità**Ruolo dei direttivi medici**

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore medico	21.692,66
direttore medico	23.178,23
direttore medico vicedirigente	25.353,74
direttore medico vicedirigente con scatto 16 anni	27.127,05
direttore medico vicedirigente con scatto 26 anni	28.556,51

Ruolo dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente medico	40.898,56
primo dirigente medico con scatto 26 anni	41.212,36
dirigente superiore medico	42.739,96

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore ginnico-sportivo	21.692,66
direttore ginnico-sportivo	23.178,23
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	25.353,74
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni	27.127,05
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni	28.556,51

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente ginnico-sportivo	40.898,56
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	41.212,36
dirigente superiore ginnico-sportivo	42.739,96

Ruolo dei direttivi amministrativi contabili

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore amministrativo contabile	21.683,66
direttore amministrativo contabile	23.168,63
direttore amministrativo contabile vice dirigente	25.343,30
direttore amministrativo contabile vicedirigente con scatto convenzionale	25.504,97

Ruolo dei dirigenti amministrativi contabili

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente amministrativo contabile	40.898,56

Ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore tecnico scientifico informatico	21.683,66
direttore tecnico scientifico informatico	23.168,63
direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente	25.343,30
direttore tecnico scientifico informatico vicedirigente con scatto convenzionale	25.504,97

Ruolo dei dirigenti tecnici scientifici informatici

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente tecnico scientifico informatico	40.898,56

Personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli speciali a esaurimento con funzioni direttive
Ruolo speciale con funzioni direttive

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore speciale	21.683,66
direttore speciale	23.168,63
direttore vice dirigente speciale	25.343,30

Ruolo speciale con funzioni direttive amministrative contabili

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore speciale amministrativo contabile	21.683,66
direttore speciale amministrativo contabile	23.168,63
direttore speciale amministrativo contabile vice dirigente	25.343,30

Ruolo speciale con funzioni direttive tecniche scientifiche informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore speciale tecnico scientifico informatico	21.683,66
direttore speciale tecnico scientifico informatico	23.168,63
direttore speciale tecnico scientifico informatico vice dirigente	25.343,30